



### Polizza sulle rese per l'insieme delle Avversità Catastrofali di Frequenza e Accessorie

Il presente Set Informativo si compone di:

- DIP – Documento informativo precontrattuale
- DIP Aggiuntivo – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Definizioni

*Il contratto è realizzato secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA, aggiornate in base alle "Linee Guida per contratti chiari e comprensibili 2024".*

Ultimo aggiornamento: 20.02.2026

**CATTOLICA\***  
**ASSICURAZIONI**  
DAL 1896

PRONTI ALLA VITA. [cattolica.it](https://www.cattolica.it)  
scarica l'app    

\*Marchio di Generali Italia S.p.A.

**PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA**

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.**

## Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza sulle rese prevede un Indennizzo per i danni provocati ai Prodotti agricoli da Avversità catastrofali, di frequenza e accessorie.



### Che cosa è assicurato?

Generali Italia si obbliga a indennizzare:

- ✓ la mancata o diminuita produzione
- ✓ il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali per i prodotti assicurabili che riguardano le singole colture descritte nel Certificato di Assicurazione

causati dalle seguenti Avversità:

- catastrofali (Alluvione, Gelo, Brina e Siccità);
- di frequenza (Grandine, Eccesso di Pioviggia, Eccesso di Neve, Vento Forte);
- accessorie (Sbalzo termico, Vento caldo, Colpo di sole/Ondata di calore) se detti eventi sono indicati nel Certificato di Assicurazione e previsti dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura in vigore.

La copertura riguarda il Prodotto mercantile relativo a un solo ciclo produttivo e immune da malattia, tara o difetto.

Ai fini della verifica dell'operatività della copertura, si prendono in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da Istituti o Enti pubblici preposti alla rilevazione di tali dati, nonché da Radarmeteo S.r.l., secondo gli standard internazionali previsti dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all'area su cui insiste la Partita danneggiata.



### Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

Generali Italia non è obbligata in alcun caso per:

- × **danni che si sono verificati a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine**, se il Contraente o l'Aderente/Assicurato non dimostrano che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi;
- × **formazione di ruscelli o allagamenti dovuti a errata sistemazione del terreno;**
- × **innalzamento della falda idrica non dovuto a eventi in garanzia;**
- × **abbassamento della falda idrica che provoca il fenomeno del cuneo salino;**
- × **incendio;**
- × **danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che ha preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;**
- × **danni dovuti a errate pratiche agronomiche o colturali o ad allettamento per eccesso di concimazione;**
- × **danni dovuti a malfunzionamento o rottura degli impianti di irrigazione;**
- × **danni dovuti a fitopatie;**
- × **danni che si sono verificati in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;**
- × **danni dovuti ad Alluvione su coltivazioni che si trovano in terreni di golena, cioè i terreni tra la riva di un fiume e l'argine artificiale nella porzione del letto del fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;**
- × **danni dovuti a non puntuale raccolta del Prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, dovuta a qualsiasi causa (per esempio: atmosferica, mancato accesso in campo delle macchine operatrici, di mercato, indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi);**
- × **danni dovuti a cause fisiologiche o alla normale alternanza di produzione della coltura;**
- × **produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione.**

Sono inoltre previste esclusioni specifiche per i singoli Prodotti, che sono indicate nel DIP aggiuntivo.



### Ci sono limiti di copertura?

La copertura è prestata con i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e i periodi di inefficacia della copertura che sono indicati nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.

Sono ammessi all'Indennizzo, in base alla normativa di legge, solo i danni che superano la Soglia del 20%, calcolata sul singolo Prodotto che si trova nello stesso Comune, al netto di eventuali detrazioni per danni provocati al Prodotto da eventi non assicurati. Superato tale valore percentuale, si applicano, per ciascuna Partita, la Franchigia e il Limite di Indennizzo specifici, indicati nel DIP aggiuntivo.

Per Franchigia si intende la percentuale di danno che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro.

Per Limite di Indennizzo si intende la massima percentuale indennizzabile della somma assicurata interessata dal Sinistro al netto della Franchigia.

Per periodo di inefficacia della copertura si intende il periodo di tempo, successivo alla data di Notifica indicata nel Certificato di Assicurazione, durante il quale la stessa, in tutto o in parte, non opera.



### Dove vale la copertura?

L'assicurazione ha efficacia in Italia.



### Che obblighi ho?

L'Aderente/Assicurato deve:

- Alla sottoscrizione del contratto, rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- Assicurare l'intera produzione dell'Azienda Agricola relativa al Prodotto in garanzia che si trova nello stesso Comune, tenuto conto della Produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, in linea con quanto previsto dal PGRA - Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura in vigore. Per le Produzioni soggette a disciplinari, le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi stabiliti nei disciplinari stessi;
- Fornire, per singole Varietà:
  - la documentazione delle effettive Produzioni nei cinque anni precedenti per dimostrare la congruità della resa assicurata;
  - le mappe catastali relative alle Partite assicurate, e il piano colturale del fascicolo aziendale.
- Garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche culturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici.

In caso di Sinistro, l'Aderente/Assicurato deve:

- Avvisare l'Agenzia alla quale è assegnato il Certificato di Assicurazione entro tre giorni da quando il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, senza raccogliere il Prodotto prima della rilevazione definitiva del danno. I Prodotti giunti a maturazione possono essere raccolti dopo aver informato Generali Italia e devono essere lasciati in campo adeguati campioni;
- Al momento della denuncia del Sinistro, chiedere la perizia; per i danni da Grandine la denuncia può essere effettuata anche per memoria, invece che con richiesta di perizia e in tal caso, può essere successivamente trasformata in denuncia con richiesta di perizia, entro 30 giorni dalla raccolta;
- Rispettare gli obblighi specifici previsti per le singole Avversità;
- Eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture.

La denuncia fatta con ritardo, tale da non permettere la corretta valutazione tecnica da parte del perito, comporta la redazione di un bollettino con perizia negativa.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle garanzie.



### Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato dal Contraente alla data indicata nella Polizza Collettiva mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente intestato a Generali Italia nella stessa indicato ed è determinato sulla base dei Certificati di Assicurazione sottoscritti tra Generali Italia e i singoli Aderenti/Assicurati.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

Salvo quanto diversamente disposto nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili relative alle singole colture descritte nel rispettivo Certificato di Assicurazione, la copertura decorre dal terzo giorno successivo a quello di Notifica per le Avversità Grandine e Vento Forte, dal dodicesimo giorno successivo a quello della Notifica per le Avversità Gelo e Brina, Alluvione, Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia e Sbalzo termico, dal trentesimo giorno successivo a quello della Notifica per l'Avversità Siccità, Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore.

Per le colture a ciclo primaverile-estivo, la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima, se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 10 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili. Per le colture a ciclo autunno-invernale la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima, se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 30 luglio dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di Semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.



### Come posso disdire la polizza?

Se una o più Partite della coltura assicurata viene danneggiata da eventi indicati nel Certificato di Assicurazione, è data facoltà all'Aderente/Assicurato di richiedere l'anticipata risoluzione del contratto. L'anticipata risoluzione del contratto è possibile se il danno è tale da dover sostituire la coltura con la medesima o con altra specie, o se non è più conveniente proseguire con la coltura stessa. Tale richiesta deve essere inviata a mezzo raccomandata, telegramma o fax all'Agenzia cui è assegnato il contratto o a Generali Italia.

**Se il contratto è collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso, deve inviare richiesta scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.**

# Assicurazione Rischi Agevolati Collettivi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: ACTIVE RACCOLTO - Assicurazione Rischi Agevolati Collettivi

data di aggiornamento: 10.02.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

## Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.p.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchessa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) - PEC: [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com) - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: €9.102.202.252 di cui risultato economico di periodo €1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto



### Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano nei limiti delle somme assicurate riportate nel Certificato di Assicurazione.

È prevista la seguente OPZIONE CON SCONTO DEL PREMIO:

Aumento Franchigia: è possibile optare per livelli di Franchigia più elevati (con il limite del 30%) per ottenere uno sconto del premio.

È prevista la seguente OPZIONE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

Tabelle di liquidazione danno di qualità: è possibile acquistare, con una maggiorazione di premio, tabelle di valutazione del danno che aumentano il risarcimento.



### Che cosa NON è assicurato?

A integrazione delle informazioni contenute nel DIP, Generali Italia non è obbligata per:

- Ciliegie: in seguito all'evento Eccesso di Pioviggia sono esclusi i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "Cracking";
- Riso: sono esclusi i danni da sterilità manifestatisi a seguito di altre cause (ad esempio: fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali).



### Ci sono limiti di copertura?

A integrazione delle informazioni contenute nel DIP le Garanzie operano coi seguenti limiti:

#### Franchigia per danni singoli

- 1) **Avversità Grandine o Vento Forte:** la Franchigia applicata è pari a quella indicata sul Certificato di Assicurazione secondo la seguente tabella. In caso di danno combinato Grandine e Vento Forte la Franchigia da applicarsi è la maggiore tra le due indicate.

Gruppo Prodotto	Franchigia Minima Grandine Applicata	Franchigia Minima Vento Forte Applicata
Agrumi, cereali minori, mais, riso, soia, olive	10	15
Drupacee, frutticole varie, pomacee, leguminose, altri prodotti	15	15
Pomodoro, uva da vino e da tavola	10	10
Carciofi, cocomeri/meloni/peperoni, tabacco, vivai/piante	20	20
Orticole da seme	30	30

- **Avversità diverse da Grandine e Vento Forte**, la Franchigia applicata è  
40% per le Avversità Catastrofali  
30% per le Avversità diverse dalle Catastrofali

#### Franchigia per danni combinati

**Se assicurata una combinazione di garanzie comprese le Avversità catastrofali, per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre Avversità in garanzia** la Franchigia applicata è:

- 40% se il danno da Avversità catastrofali è superiore a 40 punti percentuali;
- pari alla percentuale del danno da Avversità catastrofali, se il danno è compreso tra 30 e 40 punti percentuali;
- 30% se il danno da Avversità catastrofali è inferiore a 30 punti percentuali.

Per i danni combinati, in assenza di danno da Avversità catastrofali, la Franchigia applicata è

- o del **30%** se i danni da Grandine o Vento Forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo
- o del **20%** se i danni da Grandine o Vento Forte sono superiori alla metà del danno complessivo.

Fanno eccezione le Orticole da seme per le quali la Franchigia applicata è sempre del **30%**.

**Se assicurata una combinazione di garanzie senza Avversità catastrofali, per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre Avversità in garanzia** la Franchigia applicata è:

- **30%** se i danni da Grandine o Vento Forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo
- **20%** se i danni da Grandine o Vento Forte sono superiori alla metà del danno complessivo.

Fanno eccezione le Orticole da seme per le quali la Franchigia applicata è sempre del **30%**.

#### Limite di Indennizzo

- Se assicurata **una combinazione di garanzie comprese le Avversità catastrofali** sono applicati - per Partita - i seguenti Limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:
  - **40%** per danni da Gelo/Brina, Siccità, Alluvione, singoli o combinati;
  - **50%** per danni da Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico, singoli o combinati;
  - **50%** per danni da Avversità catastrofali combinati con altre Avversità maggiori di 10 punti percentuali;
  - **60%** per danni da Avversità diverse dalle catastrofali combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
  - **80%** per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati.
- Se assicurata una combinazione di garanzie **senza le Avversità catastrofali** sono applicati - per Partita - i seguenti Limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:
  - **50%** per danni da Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico, singoli o combinati;
  - **60%** per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
  - **70%** per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo;
  - **80%** per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati.

Altri limiti di copertura:

- Salvo eventuali eccezioni indicate nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, la garanzia Siccità può essere prestata solo sulle Colture irrigue, colture che prevedono l'Irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della Produzione dichiarata;
- Uva da vino: per i danni antecedenti il 15 giugno causati dalle Avversità atmosferiche in garanzia verranno applicati i coefficienti del danno di qualità ridotti del 50%, se non si sono verificati ulteriori danni da eventi successivi a tale data;
- Patata comune: in nessun caso Generali Italia paga un importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole Partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi;
- Pomodoro: per il Prodotto trapiantato dopo il 1° luglio, le Produzioni superiori a 500 q.li/ettaro, sono assicurabili solo a seguito di autorizzazione direzionale;
- Riso: in deroga a quanto indicato nella definizione di Sbalzo termico, sono risarcibili solo i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, che hanno causato sterilità, al di sotto dei 13°C, che avvengono per almeno 2 giorni consecutivi, verificatisi nei 15 giorni precedenti e nei 15 giorni successivi alla emissione della pannocchia cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico. Per la Varietà Sunrose, è applicato, per Partita e per qualsiasi avversità assicurata, in forma singola o combinata, un Limite di Indennizzo pari al 40% della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli coltivatori, che intendono avvalersi delle condizioni agevolate previste dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura e che abbiano espresso il bisogno di copertura relativo alla protezione dei beni per tutelarsi dai rischi relativi alla resa ordinaria delle Produzioni vegetali conseguenti alle Avversità atmosferiche identificate tra quelle di frequenza (Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve e Vento Forte), catastrofali (Gelo/Brina, Siccità e Alluvione), accessorie (Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico e Vento caldo).



### Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa Assicurazione percepiscono in media il 12,13% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

**All'Impresa assicuratrice**

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri possono essere presentati con le seguenti modalità:

- Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187;
- Tramite il sito internet della Compagnia [www.generali.it](http://www.generali.it), nella sezione Reclami;
- Tramite mail all'indirizzo: [reclami.it@generali.com](mailto:reclami.it@generali.com).

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Se il reclamo perviene all'agenzia o alla Direzione, questa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.


<p><b>All'IVASS</b></p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.  Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".  I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:  a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;  b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;  c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;  d) copia del reclamo presentato a Generali Italia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;  e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.  Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm</a>).</p>
<p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:</b></p>	
<p><b>Arbitro Assicurativo</b></p>	<p>È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione.  Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (<a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a>) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.</p>
<p><b>Mediazione</b></p>	<p>Nei casi in cui è già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:  Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - email: <a href="mailto:generali_mediazione@pec.generaligroup.com">generali_mediazione@pec.generaligroup.com</a>  Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> tenuto dal Ministero della Giustizia.</p>
<p><b>Negoziazione assistita</b></p>	<p>In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).</p>
<p><b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b></p>	<p>Nel contratto è previsto che l'ammontare del danno è quantificato direttamente da Generali Italia o da un Perito da quest'ultima incaricato, con l'Aderente/Assicurato o con persona da lui designata, in base alla procedura descritta nel contratto medesimo. L'Aderente/Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello che si deve svolgere in base alle norme previste nel contratto di assicurazione.</p>

## REGIME FISCALE

Per i contratti che appartengono al settore dei Rischi Agevolati non è prevista l'applicazione di alcuna aliquota fiscale.

## Cosa è il diritto all'oblio oncologico?




<p><b>Diritto all'oblio oncologico</b></p>	<p>Se il <b>cliente</b> è stato <b>precedentemente affetto da patologie oncologiche</b> - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - <b>non è tenuto</b> a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. <b>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni</b>, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le <b>patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi</b>, sono previsti <b>termini inferiori, indicati nella Tabella</b>, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link <a href="#">Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche</a>.</p>
<p><b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b></p>	<p>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>
<p><b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b></p>	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.  Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>



**ACTIVE RACCOLTO - RISCHI AGEVOLATI COLLETTIVI - STRUTTURA E DEFINIZIONI** PAG.

<b>PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO</b>	1
<b>LA STRUTTURA DEL CONTRATTO</b>	2
<b>DEFINIZIONI</b>	2

**ACTIVE RACCOLTO - RISCHI AGEVOLATI COLLETTIVI - NORME CHE VALGONO PER TUTTI I PRODOTTI** PAG.

 <b>Che cosa è assicurato?</b>	7
Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione	7
Art. 1.2 - Caratteristiche degli Eventi Assicurati	7
Art. 1.3 - Dati meteorologici	7
 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>	7
Art. 2.1 - Esclusioni	7
 <b>Ci sono limiti di copertura?</b>	8
Art. 3.1 - Soglia	8
Art. 3.2 - Franchigia	8
Art. 3.3 - Limite di Indennizzo	9





Art. 4.1 - Campioni	10
Art. 4.2 - Prodotti Biologici e Prodotti di secondo raccolto	10
<b>PRODOTTO UVA DA VINO</b>	10
Art. 5.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	10
Art. 5.2 - Operatività della garanzia	10
Art. 5.3 - Danno di qualità	10
Art. 5.4 - Eccesso di Pioggia in prossimità della raccolta - Marcescenza	11
<b>PRODOTTO UVA DA TAVOLA</b>	13
Art. 6.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	13
Art. 6.2 - Operatività della garanzia	13
Art. 6.3 - Danno di qualità	13
<b>PRODOTTO FRUTTA</b>	14
Art. 7.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	14
Art. 7.2 - Operatività della garanzia	14
Art. 7.3 - Danno di qualità per Drupacee (escluso il Prodotto ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi, Fichi, Melograno, Pistacchio	16
<b>CILIEGIE, FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI</b>	22
Art. 8.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	22
Art. 8.2 - Danni di qualità - Prodotto Ciliegie	23
Art. 8.3 - Danno di qualità per il Prodotto fragole e piccoli frutti	24
<b>PRODOTTI OLIVE E AGRUMI</b>	25
Art. 9.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	25
Art. 9.2 - Danni di qualità per il Prodotto Olive e Agrumi	27
<b>PRODOTTI ERBACEI</b>	27
Art. 10.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	27
Art. 10.2 - Garanzia - Marcescenza	27
<b>PRODOTTI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (radice), CIPOLLA, CIPOLLINA</b>	28
Art. 11.1 - Danno di qualità	28
<b>PRODOTTO CEREALI MINORI</b>	28
Art. 12.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	28
Art. 12.2 - Danno di qualità	29
Art. 12.3 - Spese di salvataggio per danni precoci	29
<b>PRODOTTO CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE</b>	29
Art. 13.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	29
Art. 13.2 - Spese di salvataggio per danni precoci	30
Art. 13.3 - Danno di qualità	30
<b>CETRIOLI, ZUCCHE E ZUCCHINE</b>	32
<b>PRODOTTO COLZA, GIRASOLE E SOIA</b>	32
Art. 14.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	33

Art. 14.2 - Spese di salvataggio per danni precoci	33
<b>PRODOTTO LEGUMINOSE</b>	33
Art. 15.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	33
Art. 15.2 - Operatività della garanzia e prodotti assicurati	34
Art. 15.3 - Spese di salvataggio per danni precoci	34
<b>PRODOTTO MAIS</b>	34
Art. 16.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	35
Art. 16.2 - Danno di qualità	35
<b>MAIS DOLCE</b>	35
<b>MAIS DA SEME</b>	36
Art. 16.3 - Spese di salvataggio per danni precoci	36
<b>PRODOTTO MELANZANE</b>	36
Art. 17.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	37
Art. 17.2 - Operatività della garanzia	37
Art. 17.3 - Danno di qualità	37
<b>PRODOTTO PEPERONI E PEPERONCINI</b>	37
Art. 18.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	38
Art. 18.2 - Operatività della garanzia	38
Art. 18.3 - Danno di qualità	38
<b>PRODOTTO PATATA DA INDUSTRIA</b>	38
Art. 19.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	39
Art. 19.2 - Operatività della garanzia	39
Art. 19.3 - Danno di qualità	39
Art. 19.4 - Spese di salvataggio per danni precoci	40
<b>PRODOTTO PATATA DA CONSUMO FRESCO</b>	40
Art. 20.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	40
Art. 20.2 - Operatività della garanzia	40
Art. 20.3 - Spese di salvataggio per danni precoci	40
Art. 21.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	41
Art. 21.2 - Operatività della garanzia	41
Art. 21.3 - Spese di salvataggio per danni precoci	41
Art. 21.4 - Danno di qualità	42
<b>PRODOTTO RISO</b>	42
Art. 22.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	42
Art. 22.2 - Avversità Sbalzo termico	43
Art. 22.3 - Danno di qualità	43
<b>PRODOTTO SPINACIO</b>	43
Art. 23.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	43
Art. 23.2 - Operatività della garanzia	44
Art. 23.3 - Danno di qualità	44
<b>PRODOTTO TABACCO</b>	44
Art. 24.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	44

Art. 24.2 - Danno di qualità	44
Art. 24.3 - Danni in prossimità della raccolta	45
<b>VIVAI</b>	45
<b>PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (Piante madre di vite portinnesti)</b>	45
Art. 25.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	45
Art. 25.2 - Caratteristiche del Prodotto	45
Art. 25.3 - Danno di qualità	45
<b>PRODOTTO NESTI (Marze) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE</b>	45
Art. 26.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	45
Art. 26.2 - Caratteristiche del Prodotto	45
Art. 26.3 - Danno di qualità	46
<b>PRODOTTO VIVAI DI VITE (Barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)</b>	46
Art. 27.1 - Oggetto della garanzia	46
Art. 27.2 - Caratteristiche del Prodotto	46
Art. 27.3 - Decorrenza e cessazione della garanzia	46
Art. 27.4 - Danno di qualità	46
<b>PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO</b>	47
Art. 28.1 - Oggetto della garanzia	47
Art. 28.2 - Decorrenza e cessazione della garanzia	47
Art. 28.3 - Danno di qualità	47
<b>PRODOTTO VIVAI DA PIOPPI (Pioppi in Vivaio)</b>	48
Art. 29.1 - Oggetto della garanzia	48
Art. 29.2 - Danno di qualità	48
<b>PRODOTTO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (Vivaio)</b>	49
Art. 30.1 - Oggetto della garanzia	49
Art. 30.2 - Danno di qualità	49

## ACTIVE RACCOLTO - RISCHI AGEVOLATI COLLETTIVI - NORME COMUNI

PAG.

 <b>Dove vale la copertura?</b>	50
Art. 31.1 - Validità territoriale	50
 <b>Quando e come devo pagare?</b>	50
Art. 32.1 - Pagamento del Premio	50
 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	50
 <b>Che obblighi ho?</b>	50
<b>Quali obblighi ha l'impresa</b>	
Art. 34.1 - Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Aderente/Assicurato	50
Art. 34.2 - Ispezione dei prodotti assicurati	51
Art. 34.3 - Modifiche All'Assicurazione	51
Art. 34.4 - Comunicazione tra le Parti	51

Art. 34.5 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	51
Art. 34.6 - Dichiarazioni dell'Aderente/Assicurato - Variazioni del rischio	51
Art. 34.7 - Assicurazione presso diversi assicuratori	52
Art. 34.8 - Anticipata risoluzione del contratto	52
Art. 34.9 - Rinvio alle norme di legge	52

## ACTIVE RACCOLTO - RISCHI AGEVOLATI COLLETTIVI - NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PAG.



### Che obblighi ho?

53

### Quali obblighi ha l'impresa

Art. 35.1 - Obblighi dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro	53
Art. 35.2 - Modalità per la determinazione del danno	53
Art. 35.3 - Mandato del perito	53
Art. 35.4 - Perizia preventiva	54
Art. 35.5 - Norme per la quantificazione del danno	54
Art. 35.6 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta	54
Art. 35.7 - Perizia d'appello	55
Art. 35.8 - Norme particolari della perizia d'appello	55
Art. 35.9 - Modalità della perizia d'appello	55
Art. 35.10 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia	56
Art. 35.11 - Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio	56
Art. 35.12 - Esagerazione dolosa del danno	56
Art. 35.13 - Pagamento dell'Indennizzo	56

### DEFINIZIONI VALIDE PER LE TABELLE LIQUIDATIVE

57

Art. 36.1 - Analisi del Danno - Prodotto Frutta Tabelle A e B	57
Art. 36.2 - Analisi del Danno - COCOMERI, MELONI, PEPERONI, POMODORO, ZUCCHE E ZUCCHINE	58
Art. 36.3 - Analisi del Danno - Prodotto Vivai piante da Frutto, Pomacee, Drupacee e Actinidia	59
Art. 36.4 - Analisi del Danno - Prodotto Vivai di Pioppi	59
Art. 36.5 - Analisi del Danno - Prodotto piante di viti portainnesti, i nesti e i vivai di vite	60

### ELENCO DELLE SPECIE AGRICOLE

61

## PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

### IL PRODOTTO “ACTIVE RACCOLTO - RISCHI AGEVOLATI COLLETTIVI”

Questo prodotto segue le disposizioni del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA) emanato ogni anno dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e rientra tra quelli che beneficiano di un contributo pubblico al pagamento del Premio.

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli coltivatori che intendono avvalersi delle condizioni agevolate previste dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura e che hanno espresso il bisogno di copertura relativo alla protezione dei beni per tutelarsi dai rischi relativi alla resa ordinaria delle produzioni vegetali che conseguono alle Avversità atmosferiche identificate tra quelle di frequenza (Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve e Vento Forte), catastrofali (Gelo/Brina, Siccità e Alluvione), accessorie (Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico e Vento caldo).

### FUNZIONAMENTO

L'agricoltore sottoscrive un Certificato di Assicurazione che contiene il dettaglio dei beni assicurati e delle garanzie acquistate e richiama la Polizza Collettiva sottoscritta dal Consorzio di Difesa di cui è Socio.

Le garanzie sono acquistabili secondo abbinamenti definiti dal decreto ministeriale.

Le specie assicurabili sono quelle elencate ogni anno nel PGRA. Le presenti Condizioni di assicurazione fissano decorrenza e scadenza delle garanzie e, per alcuni Prodotti, anche la modalità di valutazione del danno che tiene in considerazione le specificità proprie della coltura e che viene effettuata da periti specializzati incaricati da Generali Italia.

La garanzia **copre un solo ciclo produttivo** e termina alla raccolta del Prodotto, salvo alcune eccezioni indicate nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

### AVVERTENZE

Il danno è indennizzabile, in base alla normativa di legge, **solo quando supera il 20% della Produzione aziendale ordinaria o di quella assicurata se inferiore**: è la cosiddetta **Soglia di danno**.

**Dal danno indennizzabile viene poi dedotta la Franchigia e applicati Limiti di Indennizzo** variabili in funzione della specie assicurata e dell'Avversità che ha prodotto il danno.

È possibile integrare le prestazioni del contratto, per rendere indennizzabili i danni che rientrano nella Soglia di danno del 20%, con la sottoscrizione di un'ulteriore polizza che opera alle stesse condizioni del presente contratto, per i soli danni che ricadono tra la Franchigia e la Soglia, e che non può beneficiare del contributo pubblico sul pagamento del Premio secondo le prescrizioni del PGRA.

## LA STRUTTURA DEL CONTRATTO

Il prodotto "Active Raccolto" comprende il Certificato di Assicurazione e le presenti Condizioni di assicurazione. La documentazione precontrattuale del prodotto "Active Raccolto" è composta da DIP e DIP aggiuntivo. La struttura delle Condizioni di assicurazione è la seguente:

- **DEFINIZIONI;**
- **NORME CHE VALGONO PER TUTTI I PRODOTTI;**
- **CONDIZIONI SPECIALI PER I PRODOTTI ASSICURABILI;**
- **NORME COMUNI;**
- **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO**, comprensive delle **DEFINIZIONI VALIDE PER LE TABELLE LIQUIDATIVE;**
- **ELENCO DELLE SPECIE AGRICOLE.**

## DEFINIZIONI

Nelle presenti Condizioni di assicurazione ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola:

### DEFINIZIONI COMUNI

<b>Anterischio</b>	Il danno provocato al Prodotto assicurato da Avversità in garanzia, prima della decorrenza della copertura assicurativa.
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Aderente/Assicurato</b>	Il soggetto, imprenditore agricolo, Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice civile e successive modifiche o integrazioni, socio del Contraente, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
<b>Attecchimento</b>	Il corretto sviluppo dell'apparato radicale successivo al Trapianto, necessaria premessa per il buon risultato produttivo, a seguito dell'operazione di Trapianto sul terreno della coltura stessa.
<b>Azienda Agricola</b>	Complesso di beni organizzati dall'imprenditore agricolo, Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice civile e successive modifiche o integrazioni costituito da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice civile e successive modifiche o integrazioni.
<b>Avversità</b>	Gli eventi assicurabili, definiti nelle Definizioni relative agli eventi assicurabili.
<b>Acque superficiali</b>	Acque provenienti da laghi, bacini, fiumi e corsi d'acqua naturali/artificiali gestiti da un ente esterno all'Azienda Agricola.
<b>Bollettino di Campagna</b>	Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.

<b>Certificato di Assicurazione</b>	L'adesione alla Polizza Collettiva convalidata dal Contraente, che contiene: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato vuole assicurare e altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;</li> <li>• l'indicazione dell'identificativo PGIR del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del Premio, della Soglia di danno e della Franchigia;</li> <li>• gli appezzamenti delle singole colture individuati tramite i dati catastali e corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;</li> <li>• tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative all'Assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs. 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura nonché al D.M. MIPAAF 0001994 del 29/07/09.</li> </ul>
<b>Colture irrigue</b>	Coltivazioni che beneficiano di una regolare Irrigazione. Il ricorso all'Irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.
<b>Convalida</b>	Conferma, da parte del Contraente, della qualità di socio dell'Aderente/Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'Assicurazione.
<b>Emergenza</b>	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
<b>Franchigia</b>	Percentuale di danno che rimane a carico dell'Aderente/ Assicurato in caso di Sinistro.
<b>Generali Italia</b>	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchese, 14.
<b>Giorni lavorativi</b>	Giorni non festivi dal lunedì al venerdì.
<b>Impianti di difesa attiva</b>	Impianti che riducono l'impatto delle Avversità, ad esempio reti antigrandine e impianti antibrina. Non sono comprese le reti unicamente anti insetto.
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro.
<b>Intermediario</b>	Agente, broker o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all'art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 Codice delle assicurazioni private.
<b>Irrigazione</b>	Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la Produzione assicurata.
<b>Limite di Indennizzo</b>	La massima percentuale indennizzabile della somma assicurata interessata dal Sinistro al netto della Franchigia contrattuale.
<b>Notifica</b>	Comunicazione a Generali Italia dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'Intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, fatta con trasmissione telematica. Essa deve contenere almeno: nome Aderente/Assicurato, specie assicurata, valore, comune, Franchigia, garanzia.
<b>PGRA</b>	Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in base alle vigenti leggi.
<b>Partita</b>	La porzione di terreno, con una superficie dichiarata, confini fisici senza soluzione di continuità e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di Assicurazione, coltivato con la medesima Varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune condotti dall'Impresa Agricola assicurata. Nel caso di partite superiori a 10 ettari è possibile la suddivisione in più partite di dimensioni minime di 5 ettari aventi elementi identificativi certi.
<b>Perito</b>	Il professionista abilitato all'esercizio della professione ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato alla rilevazione dei danni.

<b>PGIR</b>	Il Piano di Gestione Individuale del Rischio dell'assicurato, elaborato nell'ambito del SGR (Sistema di Gestione del Rischio) sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nel proprio Fascicolo aziendale, che individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore stesso e costituisce elemento fondamentale per Certificati di Assicurazione che vengono emessi.
<b>Produzione</b>	Il risultato (resa) dell'intera Azienda Agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.
<b>Polizza Collettiva</b>	Il contratto con il quale Generali Italia e il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per i Certificati di Assicurazione che vengono stipulati.
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a titolo di corrispettivo della prestazione delle garanzie.
<b>Prezzo</b>	Il valore unitario del Prodotto assicurato.
<b>Prodotto</b>	Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA.
<b>Radarmeteo</b>	La società Radarmeteo Srl, che fornisce il servizio di rilevazione dei dati meteorologici.
<b>Resa assicurata</b>	Il risultato della Produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, relativo al Prodotto oggetto dell'Assicurazione, coltivato in ogni Partita dell'azienda assicurata moltiplicato per il Prezzo.
<b>Semina</b>	L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
<b>Soglia</b>	Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'Assicurazione e avvenuti dopo la Notifica, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto all'Indennizzo. Tale limite è indicato nel PGRA vigente.
<b>Sottopartita</b>	Porzione specifica della Partita che può riferirsi a una varietà, un appezzamento dedicato ad una specifica varietà, una fase produttiva, uno scaglione di raccolta.
<b>SPEI (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index)</b>	Indice che raccoglie i dati relativi alle precipitazioni e alla evapotraspirazione, calcolato sul territorio comunale e su un arco temporale definito.
<b>Trapianto</b>	La messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
<b>Varietà</b>	Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri tra cui quello morfologico, che appartengono alla medesima specie, sottospecie, classe o linea.
<b>Waterspot</b>	Fenomeno specifico degli Agrumi consistente in macchie idropiche dovute all'imbibizione dell'albedo, causate da penetrazione di acqua attraverso il flavedo.

## DEFINIZIONI SPECIFICHE

### Uva da vino

<b>Disciplinare di produzione</b>	La norma di legge che definisce i requisiti produttivi e commerciali del Prodotto.
<b>Varietà</b>	Quelle riportate nel Registro Nazionale delle Varietà di vite del Masaf.

### Frutta precoce

<b>Albicocche precoci</b>	Tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Kioto.
<b>Melograni precoci</b>	Acco, Mollar de Elche e similari.
<b>Melograni tardivi</b>	Wonderful e similari.
<b>Pesche e nettarine precoci</b>	Tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Red-Haven.

<b>Pere precoci</b>	Tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà William.
<b>Susine precoci</b>	Tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Shiro o Goccia d'oro.

**Mais**

<b>Mais da granella</b>	La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare, umano o animale, raccolte a maturazione agronomica.
<b>Mais da biomassa</b>	La garanzia riguarda la pianta intera, con un rapporto proporzionato spiga/pianta, raccolta a maturazione cerosa/farinosa.
<b>Mais da insilaggio</b>	La garanzia riguarda la pianta intera, con un rapporto proporzionato spiga/pianta, raccolta a maturazione cerosa.
<b>Mais da seme</b>	La garanzia riguarda le coltivazioni di mais destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo Prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio, raccolte a maturazione agronomica. La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle Varietà coltivate, del rapporto di coltivazione tra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme e della data di Semina di ciascuna Partita.
<b>Mais dolce</b>	La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di mais dolce per uso alimentare umano, raccolte a maturazione latteo/cerosa.
<b>Pastone di mais:</b>	Pastone: la garanzia riguarda la granella, raccolta a maturazione farinosa. Pastone integrale: la garanzia riguarda granella tutolo e brattee, raccolta a maturazione cerosa/farinosa.

**Vivai**

<b>Attecchimento</b>	Formazione tra i bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato e tale da garantire il regolare sviluppo della pianta (innestata) nel suo complesso.
----------------------	---

**DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURABILI****Avversità Catastrofali:**

<b>Alluvione</b>	Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
<b>Brina</b>	Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
<b>Gelo</b>	Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
<b>Siccità</b>	Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni ed eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno 30 anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell'indice SPEI-3mesi. Tale condizione deve causare un grave squilibrio idrologico durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture, e generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

**Avversità di Frequenza:**

<b>Eccesso di Pioggia</b>	Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. È considerata Eccesso di Pioggia anche la precipitazione di breve durata – cosiddetto nubifragio – con intensità di almeno 30 mm nell’arco di 1 ora.
<b>Eccesso di Neve</b>	Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che causa effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della Produzione.
<b>Grandine</b>	Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio.
<b>Vento Forte</b>	Fenomeno ventoso che raggiunge almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul Prodotto assicurato, anche se causati dall’abbattimento dell’impianto arboreo.

**Avversità Accessorie:**

<b>Colpo di sole/Ondata di calore</b>	Esposizione diretta ai raggi solari con temperature dell’aria di almeno 40°C, che ha per effetto esclusivamente scottature o ustioni del Prodotto. Per la sola Ondata di calore, il periodo di esposizione deve essere superiore a 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e agosto, durante i quali le temperature devono essere sempre superiori ai 29°C di minima e ai 40°C di massima e devono causare effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione nelle fasi critiche di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie.
<b>Sbalzo termico</b>	Variazione della temperatura dell’aria che per durata e intensità causa effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento della temperatura dell’aria di almeno 12°C rispetto all’andamento della media delle temperature massime e 8°C delle minime nei tre giorni che precedono l’evento denunciato.
<b>Vento caldo</b>	Movimento di masse d’aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura dell’aria di almeno 40°C, che ha per effetto lessature o avvizzimento del Prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

## NORME CHE VALGONO PER TUTTI I PRODOTTI



### Che cosa è assicurato?

#### Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione

Generali Italia indennizza la mancata o diminuita Produzione e il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, causato dalle seguenti Avversità:

- catastrofali: Alluvione, Gelo, Brina e Siccità;
- di frequenza: Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Vento Forte;
- accessorie: Sbalzo Termico, Vento caldo e Colpo di sole/Ondata di calore;

solo se questi eventi sono assicurati nel Certificato di Assicurazione e previsti dal PGRA di cui al Decreto Legislativo 102/04 e successive modifiche.

La garanzia riguarda il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

#### Art. 1.2 - Caratteristiche degli Eventi Assicurati

Gli effetti degli eventi in garanzia, escluso l'evento Grandine, devono essere riscontrati su una pluralità di enti o prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone che hanno caratteristiche orografiche analoghe e devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante o la compromissione del Prodotto.

Per gli eventi Eccesso di Pioggia e Siccità, l'arco temporale considerato si intende riferito ai giorni precedenti la data dell'evento riportata sulla denuncia di danno e per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di 5 anni.

**Per l'evento Eccesso di Pioggia i danni sono risarcibili solo per gli effetti provocati dall'asfissia radicale.**

**Salvo eventuali eccezioni indicate nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, la garanzia Siccità può essere prestata solo sulle Colture irrigue, colture che prevedono l'Irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della Produzione dichiarata. La perdita di Produzione conseguente a Siccità è indennizzabile solo a seguito di esaurimento di Acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigazione che riducono o impediscono l'Irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.**

#### Art. 1.3 - Dati meteorologici

In caso di Sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori di riferimento, si prendono in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da Radarmeteo o da Istituti o Enti pubblici preposti alla rilevazione di detti dati, secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all'area su cui insiste la Partita danneggiata.

Il superamento dei valori di riferimento, così come previsti nelle definizioni, **è considerato con una tolleranza del:**

- **10% per l'Avversità Eccesso di Pioggia;**
- **5% per tutte le altre Avversità ad eccezione di Grandine e Gelo/Brina.**

Tale superamento è messo in relazione alla fase fenologica e alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati e alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.



### Che cosa NON è assicurato?

#### Art. 2.1 - Esclusioni

Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, Generali Italia non è obbligata per:

- a) **danni che si sono verificati a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine**, se il Contraente o l'Aderente/Assicurato non dimostrano che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) **formazione di ruscelli o allagamenti dovuti ad errata sistemazione del terreno;**
- c) **innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;**
- d) **abbassamento della falda idrica che provoca il fenomeno del cuneo salino;**
- e) **incendio;**

- f) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che ha preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- g) danni dovuti ad errate pratiche agronomiche o colturali, o a una non puntuale esecuzione delle stesse, o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
- h) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di Irrigazione;
- i) danni dovuti a fitopatie;
- j) danni che si sono verificati in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- k) danni dovuti ad Alluvione su coltivazioni che si trovano in terreni di golena, cioè i terreni situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale nella porzione del letto del fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- l) danni dovuti a non puntuale raccolta del Prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, dovuta a qualsiasi causa (per esempio: atmosferica, mancato accesso in campo delle macchine operatrici, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi);
- m) danni dovuti a cause fisiologiche o alla normale alternanza di Produzione della coltura;
- n) Produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione.



### Ci sono limiti di copertura?

#### Art. 3.1 - Soglia

Il diritto all'Indennizzo opera solo quando il danno, indennizzabile secondo il presente contratto di assicurazione, supera il 20% della Produzione aziendale ordinaria (in conformità a quanto previsto dall'Art. 37, comma 1, Regolamento UE n° 1305/2013 e successive modifiche) o di quella assicurata se inferiore.

Ai fini del calcolo dell'Indennizzo, se il danno supera detto limite, Generali Italia applica la Franchigia contrattuale e i limiti di Indennizzo previsti per singola Partita assicurata.

#### Art. 3.2 - Franchigia

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna Partita assicurata (o Sottopartita nel caso di prodotti a raccolta scalare o a più stacchi) di una Franchigia, il cui valore è indicato sul Certificato di Assicurazione per ciascuna Avversità assicurata.

Nel caso di sinistri provocati da Avversità con franchigie diverse o coincidenti, la Franchigia applicata al danno complessivo è comunque univoca e viene determinata come segue:

#### Franchigia per danni singoli:

- 1) **Avversità Grandine o Vento Forte:** la Franchigia applicata è pari a quella indicata sul Certificato di Assicurazione secondo la seguente tabella.

In caso di danno combinato Grandine e Vento Forte la Franchigia da applicarsi è la maggiore tra le due indicate.

Gruppo Prodotto	Franchigia Minima Grandine Applicata	Franchigia Minima Vento Forte Applicata
AGRUMI	10	15
ALTRI PRODOTTI	15	15
CARCIOFI	20	20
CEREALI MINORI	10	15
COCOMERI/MELONI/PEPERONI	20	20
DRUPACEE	15	15
FRUTTICOLE VARIE	15	15
LEGUMINOSE	15	15
MAIS	10	15
OLIVE	10	15
ORTICOLE DA SEME	30	30
POMACEE	15	15

POMODORO	10	10
RISO	10	15
SOIA	10	15
TABACCO	20	20
UVA DA TAVOLA	10	10
UVA DA VINO	10	10
VIVAI/PIANTE	20	20

Per il dettaglio delle singole specie agricole facenti parte dei Gruppi Prodotto sopraindicati si rimanda all'*Elenco delle Specie agricole*.

- 2) **Avversità diverse da Grandine e Vento Forte**, la Franchigia applicata è
- **40% per Avversità catastrofali**
  - **30% per le Avversità diverse dalle catastrofali**

#### Franchigia per danni combinati:

**Se assicurata una combinazione di garanzie comprese le Avversità catastrofali, per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte** e da una qualsiasi delle altre Avversità in garanzia la Franchigia applicata è pari:

- al 40% se il danno da Avversità catastrofali è superiore a 40 punti percentuali;
- alla percentuale del danno da Avversità catastrofali, se il danno è compreso tra 30 e 40 punti percentuali;
- al 30% se il danno da Avversità catastrofali è inferiore a 30 punti percentuali.

Per i danni combinati, in assenza di danno da Avversità catastrofali, la Franchigia applicata è pari:

- o al **30%** se i danni da Grandine o Vento Forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo
- o al **20%** se i danni da Grandine o Vento Forte sono superiori alla metà del danno complessivo.

Fanno eccezione le Orticole da seme per le quali la Franchigia applicata è sempre del **30%**.

**Se assicurata una combinazione di garanzie senza Avversità catastrofali, per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte** e da una qualsiasi delle altre Avversità in garanzia la Franchigia applicata è pari:

- o al **30%** se i danni da Grandine o Vento Forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo
- o al **20%** se i danni da Grandine o Vento Forte sono superiori alla metà del danno complessivo.

Fanno eccezione le Orticole da seme per le quali la Franchigia applicata è sempre del **30%**.

#### Art. 3.3 - Limite di Indennizzo

- 1) Per **combinazioni di garanzie comprese le Avversità catastrofali** sono applicati - per Partita - i seguenti Limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:
- **40%** per danni da Gelo/Brina, Siccità, Alluvione, singoli o combinati;
  - **50%** per danni da Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico, singoli o combinati;
  - **50%** per danni da altre Avversità catastrofali combinati con altre Avversità maggiori di 10 punti percentuali;
  - **60%** per danni da Avversità diverse dalle catastrofali combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
  - **80%** per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati.
- 2) Per le combinazioni **senza le Avversità catastrofali** sono applicati - per Partita - i seguenti Limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:
- **50%** per danni da Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico, singoli o combinati;
  - **60%** per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
  - **70%** per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo;
  - **80%** per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati.

## CONDIZIONI SPECIALI PER I PRODOTTI ASSICURABILI

### Art. 4.1 - Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'Art. 35.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*, i campioni sono così determinati:

- cocomeri, meloni, melanzane, patate, peperoni, uva, e vivai di piante arboree: il campione deve essere costituito dalle due intere file di piante che insistono al centro della Partita assicurata;
- frutta e olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata;
- leguminose e spinacio: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file;
- pomodoro: le tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della Partita assicurata;
- tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro della Partita assicurata e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo dell'appezzamento stesso.

### Art. 4.2 - Prodotti Biologici e Prodotti di secondo raccolto

Per i prodotti biologici **deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto.**

Per i prodotti di secondo raccolto, seminati in successione ad altra coltura, **deve essere riportato sul Certificato di Assicurazione che si tratta di prodotto di secondo raccolto e indicata la data di Semina o Trapianto.**

## PRODOTTO UVA DA VINO

### Art. 5.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia **decorre dalla schiusa delle gemme e termina non oltre le ore 12.00 del 20 ottobre.**

### Art. 5.2 - Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la Produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai Disciplinari di Produzione.

Per le uve comuni la Produzione è considerata come segue:

UVA DA VINO COMUNE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

È consentita la pratica colturale "pulitura del grappolo" cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il Prodotto non interessato da marcescenza.

La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa **se comunicata** almeno tre giorni prima dell'effettuazione **all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia** tramite PEC a [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com), o via e-mail a [sinistririschiagricoli@generali.com](mailto:sinistririschiagricoli@generali.com) o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

**La garanzia Siccità indennizza anche i danni su colture NON irrigue.**

### Art. 5.3 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle convenzionali.

Per i coefficienti non indicati in tabella si opera per interpolazione:

<b>Tab. A</b>	<b>Tabella liquidazione Uva da Vino</b>					<b>Avversità-Grandine, Vento Forte, Eccesso Pioggia e Colpo di sole</b>		
Percentuale acini danneggiati sugli acini presenti alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	3	6	9	13	18	24	30

<b>Tab. B</b>	<b>Tabella liquidazione Uva da Vino</b>					<b>Avversità-Grandine, Vento Forte, Eccesso Pioggia e Colpo di sole</b>		
Percentuale acini danneggiati sugli acini presenti alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	6	12	18	26	36	48	60

<b>Tab. C</b>	<b>Tabella liquidazione Uva da Vino</b>					<b>Avversità-Grandine, Vento Forte, Eccesso Pioggia e Colpo di sole</b>		
Percentuale acini danneggiati sugli acini presenti alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	8	18	26	36	48	60	60

Tali tabelle di maggiorazione si applicano ai sinistri accaduti successivamente alla formazione dell'acino.

#### **Ci sono limiti di copertura**

Per i danni antecedenti il 15 giugno causati dalle Avversità atmosferiche in garanzia verranno applicati i coefficienti sopra riportati ridotti del 50%, se non si sono verificati ulteriori danni da eventi successivi a tale data.

Se il Prodotto risulta danneggiato da eventi atmosferici in garanzia avvenuti dopo il:

per l'Italia Settentrionale

- 1° agosto per le seguenti Varietà precoci: Chardonnay, Incrocio Manzoni, Moscato, gruppo dei Pinot, Riesling, Sauvignon,
- 15 agosto per tutte le altre Varietà,

per l'Italia Centro Meridionale e Isole

- 25 luglio per le seguenti Varietà precoci: Bombino, Chardonnay, Moscato, gruppo dei Pinot, Riesling, Sauvignon,
- 10 agosto per tutte le altre Varietà,

il coefficiente per il danno di qualità della tabella indicata nel Certificato di Assicurazione può essere aumentato secondo la tabella che segue:

<b>Percentuale acini danneggiati sugli acini presenti alla raccolta</b>	<b>Incremento massimo del danno di qualità da applicare sul Prodotto residuo</b>
Fino al 20%	5%
Dal 20 al 40%	10%
Oltre il 40%	15%

#### **Art. 5.4 - Eccesso di Pioggia in prossimità della raccolta - Marcescenza**

Sono compresi in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza causati dall'evento Eccesso di Pioggia, e gli eventuali successivi aggravamenti prima della raccolta, che si è verificato:

- dal 25 luglio al 25 agosto, per i vitigni con epoca di raccolta precoce;

- dal 5 agosto al 5 settembre, per i vitigni con epoca di raccolta medio-precoce;
- dal 20 agosto al 20 settembre, per i vitigni con epoca di raccolta media;
- dal 5 settembre al 5 ottobre, per i vitigni con epoca di raccolta medio-tardiva;
- dal 10 settembre al 10 ottobre, per i vitigni con epoca di raccolta tardiva.

La garanzia cessa con l'inizio della raccolta della partita interessata e comunque alle ore 24.00 del giorno sopra riportato.

<b>TABELLA RIASSUNTIVA CON EPOCHE CONVENZIONALI DI RACCOLTA DEI PRINCIPALI VITIGNI ASSICURATI</b>			
<b>VARIETA'</b>	<b>RACCOLTA</b>	<b>VARIETA'</b>	<b>RACCOLTA</b>
Aglianico	tardiva	Montepulciano	medio-tardiva
Albana	media	Moscato bianco	medio-precoce
Aleatico	medio-tardiva	Moscato giallo	media
Ancelotta	media	Moscato rosa	medio-tardiva
Barbera	medio-tardiva	Muller Thurgau	medio-precoce
Bombino Bianco	medio-tardiva	Nebbiolo	tardiva
Bombino Nero	medio-tardiva	Negro amaro	media
Cabernet Franc	medio-tardiva	Picolit	medio-tardiva
Cabernet Sauvignon	medio-tardiva	Pignoletto	media
Cannonau	medio-tardiva	Pinot bianco	medio-precoce
Carmènere	media	Pinot grigio	precoce
Chardonnay	precoce	Pinot nero	precoce
Cigliegiolo	medio-precoce	Primitivo	precoce
Cortese	media	Raboso piave	tardiva
Corvina	medio-tardiva	Refosco	medio-tardiva
Corvinone	medio-tardiva	Ribolla gialla	medio-tardiva
Croatina	medio-tardiva	Riesling italiceo	medio-precoce
Dolcetto	medio-precoce	Riesling Renano	medio-precoce
Fortana	tardiva	Rondinella	medio-tardiva
Garganega	media	Sangiovese	media
Glera	medio-tardiva	Sauvignon b.	medio-precoce
Incrocio Manzoni	medio-precoce	Schiava grossa	media
Kerner	media	Schioppettino	medio-tardiva
Lagrein	tardiva	Solaris	precoce
Lambrusco di Sorbara	medio-tardiva	Sylvaner	media
Lambrusco grasparossa	medio-tardiva	Syrah	medio-tardiva
Lambrusco Maestri	medio-tardiva	Teroldego	medio-tardiva
Lambrusco Salamino	media	Tocai friulano b.	medio-precoce
Longanesi	medio-tardiva	Traminer aromatico	media
Malbech	medio-precoce	Trebbiano romagnolo b.	medio-tardiva
Malvasia di Candia aromatica	medio-tardiva	Trebbiano toscano b.	medio-tardiva
Malvasia Istriana	media	Uva di Troia	medio-tardiva
Malvasia Nera	media	Veltliner	media

Marzemino	media	Verdeca	media
Merlot	media	Verduzzo friulano	medio-tardiva
Molinara	medio-tardiva		

Per le Varietà non riportate, si rimanda a quanto evidenziato dal Registro Nazionale delle varietà di vite.

## PRODOTTO UVA DA TAVOLA

Tabella di raccordo tra epoche di raccolta	
EPOCA DI MATURAZIONE (come da Registro Nazionale delle Varietà di Vite)	EPOCA DI RACCOLTA
1 (prima)	Precoce
2 (seconda)	Medio precoce
3 (terza)	Media
4 (quarta)	Medio tardiva e Tardiva

### Art. 6.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alle ore 12.00 del:

- 30 ottobre per tutte le Varietà non coperte o non ricomprese al punto successivo,
- 10 dicembre per le Varietà coperte da teli di plastica di Puglia e Sicilia.

La garanzia Vento Forte cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 30 settembre per la Varietà non coperte.

Per gli impianti coperti con teli di plastica tutte le garanzie cessano con la graduale copertura del Prodotto e comunque non oltre il 15 agosto. In caso di successiva scopertura, la garanzia si riattiva previa comunicazione a Generali Italia tramite PEC a [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com), o via e-mail a [sinistririschiagricoli@generali.com](mailto:sinistririschiagricoli@generali.com) o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma da effettuarsi entro il terzo giorno precedente alla scopertura. Le garanzie cessano alle ore 12.00 del 10 dicembre.

### Art. 6.2 - Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la Produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto alla seguente tabella:

UVA DA TAVOLA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

**L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di indicare sul Certificato se si tratta di coltura coperta con teli di plastica e precisare se per anticipare o ritardare la maturazione.**

Per l'evento Eccesso di Pioggia, sono compresi in garanzia solo i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando essa si verifica nei 20 giorni che precedono la data di inizio della raccolta delle diverse Varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

**La garanzia Siccità indennizza anche i danni su colture NON irrigue.**

### Art. 6.3 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della Produzione.

Tab. A	Tabella liquidazione Uva da Tavola					Avversità Grandine, Vento Forte e Colpo di sole
Percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti al momento della raccolta	0	10	20	30	40	50/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	10	20	30	40	50
Per i coefficienti non indicati in questa tabella si opera per interpolazione.						

## PRODOTTO FRUTTA

### Art. 7.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1- *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'allegagione con l'esclusione della **Avversità Gelo che decorre dalla schiusa delle gemme**. La garanzia cessa alla maturazione di raccolta.

Per il Prodotto actinidia le garanzie Grandine, Vento Forte e Gelo/Brina decorrono dalla schiusa delle gemme, le restanti garanzie decorrono dall'allegagione e cessano alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre il 20 novembre.

Per il Prodotto pistacchio la garanzia decorre dall'allegagione e comunque non prima del 5 maggio e cessa il 20 settembre. La garanzia Vento Forte cessa il 20 agosto.

Per il Prodotto noci la garanzia Vento Forte cessa 30 giorni prima della fase di maturazione di raccolta.

Per il Prodotto fico d'india Primofiore la garanzia decorre il 10 maggio e cessa alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 15 settembre.

Per il Prodotto fico d'india Bastardone la garanzia decorre il 10 luglio e cessa alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 5 dicembre.

### Art. 7.2 - Operatività della garanzia

La garanzia opera solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione, la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita come segue:

POMACEE, FICHI, CACHI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

DRUPACEE, ACTINIDIA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

MANDORLE	
1° - 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

<b>NOCCIOLE</b>	
1° - 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° - 4° - 5° anno	20% della produzione ottenibile
6° anno	40% della produzione ottenibile
7° anno	60% della produzione ottenibile
8° anno	80% della produzione ottenibile
9° anno	100% della produzione ottenibile

<b>NOCI</b>	
1° - 2° - 3° anno	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

<b>CILIEGIE</b>	
1° - 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	60% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

<b>OLIVE</b>	
1° - 2° - 3° anno	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

<b>AGRUMI</b>	
1° - 2° - 3° anno	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

È assicurata anche la Produzione coperta da Impianti di difesa attiva in piena efficienza, compresi i danni dovuti al malfunzionamento degli impianti stessi non causato da negligenza dell'Aderente/Assicurato, e utilizzati secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti con antibrina;
- impianti con rete antigrandine.

Sono compresi in garanzia anche:

- i danni da Grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del 15 maggio per le drupacee escluso le ciliegie, 25 maggio per pomacee e il 31 maggio l'actinidia, nei 10 giorni che precedono l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa, non oltre la fase di viraggio di colore del frutto per le ciliegie;
- i danni provocati al Prodotto assicurato dall'impianto stesso se viene danneggiato dalle Avversità oggetto di copertura assicurativa.

**L'esistenza degli Impianti di difesa attiva deve risultare dal Certificato di Assicurazione.**

In seguito all'evento Eccesso di Pioggia - **ad eccezione del Prodotto ciliegie** - sono compresi in garanzia anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità o stagnazione di acqua nel terreno che provoca sul frutto il cosiddetto "Cracking" entro 20 giorni dalla raccolta.

**Ci sono limiti di copertura**

**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

**Art. 7.3 - Danno di qualità per Drupacee (escluso il Prodotto ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi, Fichi, Melograno, Pistacchio**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti.

<b>Tab. A</b>	<b>TABELLA liquidazione Actinidia</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>0</b>
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>30</b>
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>60</b>
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>80</b>
e)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave	<b>90</b>

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

<b>Tab. B</b>	<b>TABELLA liquidazione Actinidia</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>0</b>
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>35</b>
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>65</b>
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>85</b>
e)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave	<b>90</b>

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

<b>Tab. A</b>	<b>TABELLA liquidazione Actinidia Gialla e Rossa</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Illesi	<b>0</b>
b)	Singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>30</b>

c)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>60</b>
d)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>80</b>
e)	Più e numerose lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione media e grave; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>90</b>

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

<b>Tab. B</b>	<b>TABELLA liquidazione Actinidia Gialla e Rossa</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>		<b>% danno</b>
a)	Illesi	<b>0</b>
b)	Singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>35</b>
c)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>65</b>
d)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>85</b>
e)	Più e numerose lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione media e grave; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>90</b>

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

<b>Tab. A</b>	<b>TABELLA liquidazione Actinidia Baby</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>		<b>%</b>
a)	Illesi	<b>0</b>
b)	Singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,125 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>30</b>
c)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>50</b>
d)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,50 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>70</b>
e)	Più e numerose lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione media e grave; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,50 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>80</b>

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

<b>Tab. B</b>	<b>TABELLA liquidazione Actinidia Baby</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>%</b>
a)	Illesi	<b>0</b>
b)	Singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0.125 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>35</b>
c)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>55</b>
d)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,50 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>75</b>
e)	Più e numerose lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione media e grave; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,50 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>80</b>

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

<b>Tab. A</b>	<b>TABELLA liquidazione Albicocche, Albicocche precoci, Nettarine, Nettarine precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>0</b>
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cm <sup>2</sup> )	<b>25</b>
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cm <sup>2</sup> ); cinghiatura di lieve estensione	<b>40</b>
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cm <sup>2</sup> ); cinghiatura di media estensione	<b>70</b>
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	<b>90</b>

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

<b>Tab. B</b>	<b>TABELLA liquidazione Albicocche, Albicocche precoci, Nettarine, Nettarine precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>0</b>
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cm <sup>2</sup> )	<b>35</b>
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cm <sup>2</sup> ); cinghiatura di lieve estensione	<b>55</b>
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cm <sup>2</sup> ); cinghiatura di media estensione	<b>75</b>

e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	<b>90</b>
----	---	-----------

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

<b>Tab. A</b>	<b>Tabella liquidazione Cachi e Fichi</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>0</b>
b)	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>20</b>
c)	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 3,0 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>40</b>
d)	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 3,0 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>75</b>
e)	Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo	<b>90</b>

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

<b>Tab. A</b>	<b>Tabella liquidazione Mele</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>0</b>
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>25</b>
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm <sup>2</sup> di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	<b>40</b>
d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm <sup>2</sup> di superficie totale; cinghiatura di media estensione	<b>70</b>
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	<b>90</b>

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

<b>Tab. B</b>	<b>Tabella liquidazione Mele</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>0</b>
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>35</b>
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm <sup>2</sup> di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	<b>55</b>

d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm <sup>2</sup> di superficie totale; cinghiatura di media estensione	<b>75</b>
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	<b>90</b>

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

<b>Tab. A</b>	<b>Tabella liquidazione Pere e Pere precoci</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>0</b>
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>25</b>
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm <sup>2</sup> di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	<b>50</b>
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm <sup>2</sup> di superficie totale; cinghiatura di media estensione	<b>80</b>
e)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	<b>90</b>

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

<b>Tab. B</b>	<b>Tabella liquidazione Pere e Pere precoci</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>0</b>
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>35</b>
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm <sup>2</sup> di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	<b>65</b>
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm <sup>2</sup> di superficie totale; cinghiatura di media estensione	<b>80</b>
e)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	<b>90</b>

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

<b>Tab. A</b>	<b>Tabella liquidazione Melograno</b>	<b>Avversità Grandine, Vento Forte, Colpo di sole/Ondata di calore</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi; tracce di alterazione superficiale (epicarpo)	<b>0</b>
b)	Qualche lesione e alterazione lievi all'epicarpo	<b>15</b>

c)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve, alterazione media all'epicarpo	<b>35</b>
d)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve.	<b>55</b>
e)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata, deformazione media.	<b>75</b>
f)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie e/o notevoli non riparate; deformazione grave.	<b>90</b>

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

<b>Tab. A</b>	<b>Tabella liquidazione Pistacchio</b>	<b>Avversità Grandine</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutto illeso, segni di percossa, qualche incisione superficiale del mallo (epicarpo) e/o formazione superficiale di essudato gommoso senza interessamento dell'endocarpo (guscio)	<b>0</b>
b)	Più lesioni/incisioni superficiali del mallo e/o più formazioni superficiali di essudato gommoso; lieve lesione all'endocarpo con lieve alterazione cromatica e/o formazione di essudato gommoso	<b>25</b>
c)	Più lesioni/incisioni all'endocarpo (guscio) e/o più alterazioni cromatiche e formazione di essudato gommoso, lieve lesione al seme	<b>50</b>
d)	Lesioni/incisioni al seme, con deformazione (parte edule), con formazione di essudato gommoso	<b>75</b>
e)	Più lesioni e/o estesa lesione al seme, grave deformazione, con formazione di essudato gommoso	<b>90</b>

I frutti persi (asportati), distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. Per i danni dovuti a grandinate precoci, prima dell'ingrossamento del seme, occorre attendere la completa maturazione del frutto per verificare il normale accrescimento e la eventuale formazione di macchie al seme, in corrispondenza del punto di lesione o di alterazione cromatica dell'endocarpo (guscio).

<b>Tab. A</b>	<b>Tabella liquidazione Fico d'India</b>	<b>Avversità Grandine</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi; lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>0</b>
b)	Qualche lesione lieve al mesocarpo; qualche ammaccatura lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>15</b>
c)	Più lesioni lievi al mesocarpo; qualche lesione media al mesocarpo; più ammaccature lievi; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>30</b>
d)	Numerose lesioni medie; più lesioni medie; qualche lesione notevole, ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>65</b>
e)	Numerose lesioni medie; più e numerose lesioni notevoli; ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante; frutti distrutti	<b>90</b>

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

<b>Tab. A</b>	<b>Tabella liquidazione Mandorle e Noci</b>	<b>Avversità Grandine</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine	<b>0</b>
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione del guscio	<b>40</b>
c)	Guscio compromesso fino al 50%	<b>70</b>
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

<b>Tab. C</b>	<b>Tabella liquidazione Actinidia, Actinidia gialle e Rossa, Actinidia Baby, Albicocche, Albicocche Precoci, Nettare, Nettare Precoci, Pesche, Pesche Precoci, Susine, Susine Precoci, Cachi, Fichi, Mele, Pere, Pere Precoci</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine; 0,25 cm per Actinidia Baby);</li> <li>• 1,0 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm<sup>2</sup> per cachi, pesche e nettarine e 0,25 cm<sup>2</sup> per albicocche, fichi e susine; 0,125 cm<sup>2</sup> per Actinidia Baby);</li> <li>• 0,20 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo;</li> <li>• 0,05 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee.</li> </ul>	<b>0</b>
b)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma non possono rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine; 0,50 cm per Actinidia Baby);</li> <li>• 2,5 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti (1 cm<sup>2</sup> per albicocche, fichi e susine; 1,5 cm<sup>2</sup> per cachi, pesche e nettarine; 0,25 cm<sup>2</sup> per Actinidia Baby);</li> <li>• 0,75 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cm<sup>2</sup> per actinidia, cachi, pere, pesche e nettarine e 0,4 cm<sup>2</sup> per albicocche, fichi e susine);</li> <li>• 0,25 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.</li> </ul>	<b>35</b>
c)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.</p> <p>* albicocche</p>	<b>85 80*</b>
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

## CILIEGIE, FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI

### Art. 8.1 - Decorrenza e cessazione della Garanzia

Per i prodotti Fragole, Fragoloni, Fragoloni Rifioventi e Fragoline di Bosco, Piccoli Frutti, fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'emissione degli steli fiorali, e cessa in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto e cessa comunque alle ore 12.00 del 15 ottobre.

Per ogni appezzamento assicurato **deve essere indicata nel contratto la fioritura della specie** (unifera o rifiovente), lo stato dell'apparato radicale al momento del Trapianto (a radice nuda o con zolla) **e la data del Trapianto stesso**.

#### **Art. 8.2 - Danno di qualità - Prodotto Ciliegie**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato convenzionalmente sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti.

#### **Che cosa NON è assicurato**

**In seguito all'evento Eccesso di Pioviggia si intendono esclusi i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità o stagnazione di acqua nel terreno che provoca sul frutto il cosiddetto "Cracking".**

Ad integrazione di quanto riportato alla lettera l) dell'Art. 2.1 - Esclusioni, si conviene che la data di inizio della raccolta è la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori di una zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima Varietà.

<b>Tab. A</b>	<b>Tabella liquidazione Ciliegie</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,15 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>0</b>
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>25</b>
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale, cinghiatura di lieve estensione	<b>40</b>
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale; cinghiatura di media estensione	<b>70</b>
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	<b>90</b>
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

<b>Tab. B</b>	<b>Tabella liquidazione Ciliegie</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,15 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>0</b>
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cm <sup>2</sup> di superficie totale	<b>35</b>
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale, cinghiatura di lieve estensione	<b>55</b>
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale; cinghiatura di media estensione	<b>75</b>

e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	<b>90</b>
----	---	-----------

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

<b>Tab. C</b>	<b>Tabella liquidazione Ciliegie</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>Classificazioni del Danno</b>	<b>% danno</b>
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0,5 cm di lunghezza per difetti di forma allungata;</li> <li>- 0,1 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti;</li> <li>- 0,05 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia);</li> <li>- rugginosità lieve;</li> <li>- 0,02 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo.</li> </ul>	<b>0</b>
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata;</li> <li>- 0,2 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti;</li> <li>- 0,15 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo;</li> <li>- rugginosità media; cinghiatura lieve e media;</li> <li>- 0,1 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia).</li> </ul>	<b>35</b>
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	<b>70</b>
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

### **Art. 8.3 - Danno di qualità per il Prodotto fragole e piccoli frutti**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

<b>Tab. A</b>	<b>Tabella liquidazione Fragole, Fragoloni rifioranti, Fragoline di bosco, Piccoli Frutti</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Prodotti illesi	<b>0</b>
b)	Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazioni lievi;	<b>25</b>
c)	Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazioni medie;	<b>60</b>
d)	Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazioni gravi.	<b>90</b>
I frutti asportati o distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. C	Tabella liquidazione Fragole, Fragoloni rifioranti, Fragoline di bosco, Piccoli Frutti	Tutte le Avversità
	Classificazioni del danno	% danno
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia solo alla trasformazione industriale.	70
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

## PRODOTTI OLIVE E AGRUMI

### Art. 9.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Per il Prodotto Olive, fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'allegazione e cessa alle ore 12.00 del 31 ottobre per le olive da tavola e il 10 novembre per le olive da olio.

La garanzia Vento Forte cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 30 settembre per le olive da tavola e del 15 ottobre per le olive da olio.

Per il Prodotto Agrumi, fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle ore 12.00 del

- 1° giugno per i limoni di primo fiore;
- 1° luglio per arance, mandarance, tangeri, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma;
- 1° settembre per i limoni estivi (verdelli);

e termina alle ore 12.00 della data riportata in tabella l'anno successivo alla stipula.

**La garanzia Siccità per il Gruppo Prodotto Olive indennizza anche i danni sulle colture NON irrigue.**

### Ci sono limiti di copertura

**La garanzia Siccità per il Gruppo Prodotto Agrumi indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

SPECIE	VARIETÀ	SCADENZA GAR. GRANDINE	SCADENZA GAR. VENTO FORTE
LIMONI	Primofiore	31 gen	15 gen
LIMONI	invernale	31 mar	15 mar
LIMONI	Bianchetto	31 mag	15 mag
LIMONI	Verdello	31 lug	15 lug
MANDARINI	Primosole	30 dic	15 dic
MANDARINI	Etna	28 feb	15 feb
MANDARINI	Ciaculli e Avana	30 mar	15 mar

SPECIE	VARIETÀ	SCADENZA GAR. GRANDINE	SCADENZA GAR. VENTO FORTE
MANDARINI	Mandalate e Mandared	30 apr	15 apr
MANDARINI	Simeto	30 dic	15 dic
MANDARANCE	Satsuma	30 nov	15 nov
MANDARANCE	Spinoso	30 dic	15 dic
MANDARANCE	Corsica II e Tacle	31 gen	15 gen
MANDARANCE	Nova e Monreal	28 feb	15 feb
MANDARANCE, TANGELI, KUMQUAT	Tutte	28 feb	15 feb
MANDARANCE	Clara ed Hernandina	28 feb	15 feb
ARANCE BIONDE	Newhall, Thomson navel, Tarocco nucellare, Navelina	30 gen	15 gen
ARANCE BIONDE	Vaniglia, Washington Navel	30 apr	15 apr
ARANCE BIONDE	Lane Late, Nave Late, Ovale, Valencia	31 mag	15 mag
ARANCE ROSSE	Tarocco TDV	30 gen	15 gen
ARANCE ROSSE	Moro	28 feb	15 feb
ARANCE ROSSE	Tarocco Tapi, Gallo, Lempso, Sciara	31 mar	15 mar
ARANCE ROSSE	Tarocco Comune, Scirè	30 apr	15 apr
ARANCE ROSSE	Tarocco Ippolito	30 mar	15 mar
ARANCE ROSSE	Tarocco Meli, S.Alfio, Messina, Sanguinello, Rosso VCR, Dal Muso, Galice	30 apr	15 apr
BERGAMOTTI, POMPELMI, CHINOTTI	Tutte	30 apr	15 apr

Per i limoni l'Assicurazione si riferisce al prodotto delle fioriture dell'anno di sottoscrizione del contratto e riguarda l'intera resa ottenibile. La stessa **deve essere dichiarata e distinta nei quantitativi e nei valori che corrispondono alle diverse Produzioni** (primofiore, invernale, bianchetto e verdello).

Nell'evento Eccesso di Pioggia è compreso il Waterspot o idropisia del flavedo (esocarpo, strato esterno del frutto dell'agrume) la cui valutazione del danno viene effettuata ai soli fini della determinazione della perdita di quantità, perché i frutti non possono essere destinati nemmeno alla trasformazione industriale.

#### **Art. 9.2 - Danno di qualità per il Prodotto Olive e Agrumi**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

TAB. A	Tabella liquidazione Olive da Olio	Tutte le Avversità
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi; segni di percossa; ondulato;	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature;	10
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	35
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo	60
e)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate.	90

Le drupe perse, distrutte (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

TAB. A	Tabella liquidazione Olive da Tavola	Tutte le Avversità
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi; segni di percossa; ondulato;	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature;	30
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	60
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo	90

Le drupe perse, distrutte (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

TAB. A	Tabella liquidazione Agrumi	Tutte le Avversità
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi; segni di percossa, qualche incisione all'epicarpo (flavedo)	0
b)	Più incisioni all'epicarpo (flavedo); qualche incisione al mesocarpo (albedo); deformazioni lievi, cinghiatura di lieve estensione	30
c)	Numerose incisioni all'epicarpo (flavedo); incisioni al mesocarpo (albedo); deformazioni medie, cinghiatura di media estensione	60
d)	Incisioni e/o lacerazioni all'endocarpo (polpa); deformazioni gravi, cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

## PRODOTTI ERBACEI

### Art. 10.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza in caso di Semina e ad Attecchimento avvenuto in caso di Trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla).

**Ad eccezione dei cereali autunno-vernini, mais, riso, soia, colza e girasole, sul Certificato di Assicurazione per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto, la cui mancata dichiarazione può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo.**

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del Prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia Grandine è prorogata per 7 giorni a partire dalla data del taglio o dell'estirpazione. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com), o via e-mail a [sinistririschiagricoli@generali.com](mailto:sinistririschiagricoli@generali.com) o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma e la validità della garanzia non si prolunga, in nessun caso, oltre sette giorni dalla suddetta data.

**La garanzia Siccità per girasole e colza indennizza anche i danni sulle colture NON irrigue.**

### Ci sono limiti di copertura

**La garanzia Siccità per barbabietola da zucchero, aglio, cipolla, scalogno, indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

### Art. 10.2 - Garanzia - Marcescenza

Fermo quanto previsto all'Art. 1.1 - *Oggetto dell'assicurazione* e ad integrazione dello stesso, Generali Italia indennizza i danni di quantità da marcescenza delle bacche, baccelli, bulbi, carioidi, cespi e frutti provocati dalle

Avversità assicurate **solo** per i prodotti: Avena, Farro, Frumento tenero e duro, Grano Saraceno, Orzo, Segale, Triticale, Cereali da biomassa, Cereali da foraggio e Cereali da insilaggio, Riso, Aglio, Cipolla, Cocomeri, Fagioli, Fagiolini, Melanzane, Meloni, Peperoni, Piselli, Pomodoro, Radicchio, Soia, Zucche e Zucchine.

## PRODOTTI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (radice), CIPOLLA, CIPOLLINA

### Art. 11.1 - Danno di qualità

Come previsto dall'Art. 1.1 - *Oggetto dell'assicurazione*, la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per la perdita di quantità, si effettua sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, **solo se si riscontra un danno da defogliazione**.

Tab. A	Tabella liquidazione Barbabietola da Zucchero					Avversità Grandine			
Data del Sinistro	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO								
Prima decade di Giugno	0	0	1	2	2	3	3	4	4
Seconda decade di Giugno	0	1	2	3	4	5	5	6	7
Terza decade di Giugno	0	2	3	4	6	7	8	9	11
Prima decade di Luglio	0	2	3	4	6	7	8	9	11
Seconda decade di Luglio	0	2	3	4	6	7	8	9	11
Terza decade di Luglio	0	1	2	3	4	5	7	7	8
Prima decade di Agosto	0	0	1	2	2	3	4	4	5
Seconda decade di Agosto	0	0	0	1	2	2	3	3	3
Terza decade di Agosto	0	0	0	0	1	1	1	1	1

Tab. A	Tabella liquidazione CIPOLLA, CIPOLLINA	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Bulbi illesi o con una o più lesioni alla sola tunica esterna, tracce di ondulato	<b>0</b>
b)	Una o più lesioni lievi alla prima tunica carnosa	<b>30</b>
c)	Una o più lesioni medio-gravi alla prima tunica carnosa e/o interessamento della seconda tunica carnosa	<b>70</b>
I bulbi, distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione del bulbo, dovuti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

## PRODOTTO CEREALI MINORI

Avena, Farro, Frumento tenero e duro, Grano Saraceno, Orzo, Segale, Triticale, Cereali da biomassa, Cereali da foraggio e Cereali da insilaggio.

### Art. 12.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza.

La garanzia Vento Forte decorre dalle ore 12.00 del 1° marzo e cessa:

- all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico, per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);

- alla maturazione di raccolta del Prodotto per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h).

**La garanzia Siccità per il Gruppo Prodotto Cereali minori indennizza anche i danni sulle colture NON irrigue.**

#### **Art. 12.2 - Danno di qualità**

**Cereali da Biomassa-Insilaggio:** la garanzia qualità si applica per danni relativi all'evento Grandine accaduti dalla fase fenologica di spigatura, cioè la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento raggiunge o supera il predetto stadio fenologico. La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, per la sola garanzia Grandine, è effettuata separatamente sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

<b>Tab. A</b>	<b>Tabella liquidazione Cereali da Biomassa/Insilaggio</b>					<b>Avversità Grandine</b>			
Percentuale di perdita di granella	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	4	8	12	16	20	24	28	32

<b>Tab. C</b>	<b>Tabella liquidazione Cereali da Biomassa/Insilaggio</b>					<b>Avversità Grandine</b>			
Percentuale di perdita di granella	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	6	12	18	24	30	36	42	48

#### **Art. 12.3 - Spese di salvataggio per danni precoci**

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all' Art. 34.8 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12.00 del 31 gennaio ad eccezione del Grano Saraceno che cessa alle ore 12:00 del 30 giugno e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, Generali Italia, su richiesta dell'Aderente/Assicurato, rimborsa le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

#### **Come opera la copertura**

**Condizione per l'attivazione della garanzia è che la morte delle piantine è tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a**

- **220 piante per metro quadrato per frumento, orzo e triticale;**
- **150 piante per metro quadrato per avena, grano saraceno e segale.**

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita alla singola Partita del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'Indennizzo riconosciuto per danni precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno si effettua secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del Perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

## **PRODOTTO CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE**

#### **Art. 13.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza in caso di Semina o dall'Attecchimento nel caso di Trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Per cocomeri e meloni la garanzia cessa alle ore 12.00 del:

- 120° giorno dalla data di trapianto e cessa comunque non oltre il 15 settembre per l'Italia Settentrionale e Centrale,
- 110° giorno dalla data di trapianto e cessa comunque non oltre il 30 settembre per l'Italia Meridionale e Insulare.

Per cetrioli, zucche e zucchine la garanzia cessa alle ore:

- 12.00 del 15 ottobre per l'Italia Settentrionale e Centrale,
- 12.00 del 10 novembre per l'Italia Meridionale e Insulare.

Se l'Aderente/Assicurato intende avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, oppure il ritrapianto o la risemina su colture colpite da Grandine, deve darne comunicazione all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com), o via e-mail a [sinistririschiagricoli@generali.com](mailto:sinistririschiagricoli@generali.com) o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma. Trascorsi 5 giorni dalla stessa può effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale, ma deve lasciare i campioni come previsto dall'Art. 35.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*.

### Ci sono limiti di copertura

**La garanzia Siccità per il gruppo Prodotto cocomeri e meloni, indennizza i danni solo su Colture irrigue.**

#### Art. 13.2 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all'Art. 34.8 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci che si sono verificati entro 30 giorni dall'epoca di Trapianto e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/ m<sup>2</sup>, solo se tali percentuali sono riferite alla singola Partita del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'Art. 3.1 - *Soglia*, Generali Italia risarcisce a parziale deroga a quanto previsto agli Artt. 35.3 - *Mandato del Perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Aderente/Assicurato per la risemina o ritrapianto della coltura (spese per sementi, spese per piantine, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'Indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina o ritrapianto non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del Perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

#### Art. 13.3 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della Produzione in base alla seguente tabella convenzionale.

Come previsto dall'Art. 1.1 - *Oggetto dell'assicurazione*, il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Cocomeri (ad eccezione di Sugar Baby e simili), Meloni	Tutte le Avversità
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	<b>0</b>
b)	più incisioni all'epicarpo, qualche incisione lieve al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo;	<b>30</b>
c)	più incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	<b>55</b>
d)	Qualche incisione profonda al mesocarpo; deformazioni gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo;	<b>80</b>

e)	Deformazioni molto gravi.	<b>90</b>
I frutti persi, distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

<b>Tab. A</b>	<b>Tabella liquidazione Cocomeri Varietà Sugar Baby e simili</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	<b>0</b>
b)	Più Incisioni all'epicarpo; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo;	<b>10</b>
c)	Qualche Incisione lieve al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	<b>40</b>
d)	Qualche Incisione media al mesocarpo; deformazioni medie; bruciature notevoli dell'epicarpo;	<b>80</b>
e)	Qualche incisione profonda al mesocarpo; deformazioni gravi.	<b>90</b>
I frutti persi, distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

<b>Tab. C</b>	<b>Tabella liquidazione Cocomeri e Meloni</b>	<b>Tutte le Avversità</b>	
	<b>Classificazione del danno</b>	<b>% danno</b>	
		<b>Cocomeri</b>	<b>Meloni, Cocomeri, Sugar Baby Cocomeri Mini</b>
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore o buona. Devono essere ben formati, presentare il peso (minimo 1,5 Kg) e la colorazione tipici della Varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione per la parte più chiara che è stata a contatto col suolo, piccole fenditure superficiali nella buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per i meloni e minicocomeri)</li> <li>• 1,0 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti.</li> </ul>	<b>0</b>	<b>0</b>
b)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore kg 1 e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (2 cm per il melone e minicocomeri)</li> <li>• 2,5 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti; (2 cm<sup>2</sup> per il melone)</li> <li>• 0,75 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo;</li> <li>• 0,25 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.</li> </ul>	<b>20</b>	<b>30</b>

c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore a kg 1 e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (4 cm per il melone e minicocomeri)</li> <li>• 5,0 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti; (3 cm<sup>2</sup> per il melone)</li> <li>• 1,5 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo;</li> <li>• 0,50 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.</li> </ul>	50	60
d)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a), b) e c), causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia.	85	85
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.			

## CETRIOLI, ZUCCHE E ZUCCHINE

Come previsto dall'Art. 1.1 - *Oggetto dell'assicurazione*, il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Cetrioli, Zucche e Zucchine	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONE DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni e bruciature lievi dell'epicarpo;	0
b)	Plurime incisioni all'epicarpo;	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni medie dell'epicarpo;	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; placche di rugginosità, strofinamenti e decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi o molto gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo;	75
I frutti persi, distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

## PRODOTTI GIRASOLE E SOIA

### Art. 14.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

- Soia
- Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre:
- dall'Emergenza;
  - per le Avversità Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico, Vento caldo, Siccità, dall'inizio della fase fenologica riproduttiva "R1" (inizio fioritura), cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico;
- e cessa:
- per l'Avversità Grandine: il 31 ottobre per primo raccolto, il 10 novembre per secondo raccolto;
  - per le Avversità diverse dalla Grandine: all'inizio della fase fenologica R8 (maturazione piena), cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

**Girasole**

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre:

- dall'Emergenza;

e cessa:

- all'inizio della fase di maturazione agronomica, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

**Ci sono limiti di copertura**

**La garanzia Siccità per la Soia indennizza i danni solo su Colture irrigue.**

**Art. 14.2 - Spese di salvataggio per danni precoci**

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all' Art. 34.8 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci:

- per il Prodotto Colza: per danni avvenuti non oltre le ore 12.00 del 31 gennaio e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 50 piante per m<sup>2</sup>;
- per il Prodotto Girasole: per danni avvenuti non oltre le ore 12.00 del 30 maggio o entro 20 giorni dall'Emergenza per i secondi raccolti, e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 4,5 piante per m<sup>2</sup>;
- per il Prodotto Soia: per danni avvenuti non oltre le ore 12.00 del 30 giugno e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 20 piante per m<sup>2</sup> per le cultivar monostelo e 15 piante per m<sup>2</sup> per le cultivar a sviluppo ramificato;

Generali Italia, su richiesta dell'Aderente/Assicurato, rimborsa le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita alla singola Partita del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo Comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'Indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

**PRODOTTO LEGUMINOSE**

Ceci, Cicerchia, Fagiolo, Fagiolino, Fava, Favino, Lenticchia, Lupino, Lupinella, Pisello, Veccia

**Art. 15.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza in caso di Semina e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo per il pisello e del 1° aprile per le altre colture.

Cessazione: a parziale modifica e integrazione dell'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia cessa per i seguenti eventi:

- Gelo e Brina: alle ore 12.00 del 30 maggio;
- Sbalzo termico, Eccesso di Pioggia: a maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre;
- Siccità: alla fine della fase fenologica di ingrossamento dei baccelli.

**Ci sono limiti di copertura**

**La garanzia Siccità per Fagiolo, Fagiolino e Pisello indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

**Art. 15.2 - Operatività della garanzia e prodotti assicurati**

Si intendono in garanzia le produzioni destinate al consumo fresco o alla produzione di surgelati, inscatolati e altre trasformazioni conserviere, o come seme secco.

Sul **Certificato di Assicurazione**, per ciascun appezzamento, deve essere indicata la data della **Semina o del Trapianto e la destinazione al processo industriale**. Per le produzioni soggette a più cicli vegetativi le rese ordinarie devono essere riferite ai determinati cicli produttivi (primaverile, estivo, invernale). In caso di omessa segnalazione le date di Semina o di Trapianto sono riferite convenzionalmente ad una medesima epoca.

Se, a seguito di danni da Avversità assicurate, il Prodotto non può avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno è effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

La garanzia cessa comunque secondo quanto indicato all'Art. 15.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia* che precede.

#### **Art. 15.3 - Spese di salvataggio per danni precoci**

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all'Art. 34.8 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12.00 del:

- 31 gennaio per Ceci, Cicerchia, Fava, Favino, Lenticchia, Lupino, Lupinella, Veccia;
- 30 giugno per Fagiolo, Fagiolino, Pisello;

e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, Generali Italia, su richiesta dell'Aderente/Assicurato, rimborsa le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita alla singola Partita del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'Indennizzo riconosciuto per danni precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

## **PRODOTTO MAIS**

#### **Art. 16.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza.

La garanzia Siccità decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico e cessa:

- Mais da Granella, da Biomassa/Insilaggio, da Seme, Pastone di Mais alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico;
- Mais dolce: alla fine della fase fenologica di maturazione lattea, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

La garanzia Vento Forte cessa:

- per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
  - Mais da Granella, Mais da Seme e Pastone di Mais da Granella: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico;
  - Mais da Biomassa/Insilaggio, Pastone di Mais integrale: alla fine della fase di maturazione cerosa, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico;
  - Mais dolce: alla fine della fase di maturazione lattea, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico;
- per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h) la garanzia cessa alla raccolta e comunque alle ore 12.00 del 10 novembre.

Le garanzie Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico, Vento caldo cessano per tutte le tipologie di mais, dall'inizio della fase fenologica "cerosa", cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

Tutte le garanzie, ad eccezione del Vento Forte, cessano alla maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 20 ottobre.

### Ci sono limiti di copertura

**La garanzia Siccità per il Gruppo Prodotto Mais indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

#### Art. 16.2 - Danno di qualità

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, solo per l'evento Grandine, è convenzionalmente calcolata sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle; per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

La garanzia del danno di qualità decorre:

- Mais da Granella, Biomassa/Insilaggio e Dolce, Pastone di Mais, dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (emissione della 9a foglia nelle classi FAO 600-700);
- Mais da Seme, da 30 giorni precedenti la fioritura

cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

La garanzia del danno di qualità cessa:

- Mais da Granella e Pastone di Mais da Granella, alla fine della fase cerosa;
- Mais da Biomassa/Insilaggio, Pastone di Mais integrale, alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico;
- Mais dolce, alla fine della fase di maturazione lattea, cioè la situazione in cui almeno il 50% nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico;
- Mais da seme, 30 giorni dalla fine della fioritura.

### MAIS DA GRANELLA, PASTONE DI MAIS DA GRANELLA

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione). La garanzia di qualità è prestata fino alla fase di inizio maturazione cerosa (emissione del punto nero).

Tab. C	Tabella liquidazione Mais da Granella, Pastone di Mais da Granella						Avversità Grandine	
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE							
	10	20	30	40	50	60	70	80-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITÀ							
SECONDA SOTTOFASE	0	1	2	4	6	7	8	10
FIORITURA	0	2	4	6	9	12	15	18
LATTEA	0	3	6	9	12	15	18	20
LATTEO CEROSA	0	2	4	6	9	11	13	15
CEROSA	0	1	3	5	7	9	10	12

### MAIS DA BIOMASSA/INSILAGGIO, PASTONE DI MAIS INTEGRALE

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. A	Tabella liquidazione MaisBiomassa/Insilaggio, Pastone di Mais integrale					Avversità Grandine			
	Peso perso, in percentuale, della spiga danneggiata	0	10	20	30	40	50	60	70
Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	5	10	15	20	25	30	35	40

Tab. C	Tabella liquidazione MaisBiomassa/Insilaggio, Pastone di Mais integrale					Avversità Grandine			
	Peso perso, in percentuale, della spiga danneggiata	0	10	20	30	40	50	60	70
Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	8	16	24	32	40	48	56	64

## MAIS DOLCE

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. A	Tabella liquidazione Mais Dolce							Avversità Grandine	
	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE								
FASE FENOLOGICA	10	20	30	40	50	60	70	80-100	
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITÀ								
SECONDA SOTTOFASE	0	1	2	3	4	5	10	15	
FIORITURA	1	2	4	5	6	11	15	20	
LATTEA	1	3	6	7	8	12	16	22	

### Come opera la copertura

Se il Prodotto risulta allestito, a causa delle Avversità assicurate, e non è possibile la raccolta del Prodotto idoneo alla sua destinazione, il danno viene considerato per la sola perdita di quantità.

## MAIS DA SEME

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. A	Tabella liquidazione Mais da seme								Avversità Grandine	
	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE									
PERIODO	10	20	30	40	50	60	70	80	90-100	
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITÀ									
Nei 30 gg pre fioritura	0	1	2	3	4	5	7	11	15	
FIORITURA	0	1	2	3	5	7	11	14	20	
Nei 30 gg post fioritura	0	2	3	4	7	10	12	16	22	

### Come opera la copertura

Se il Prodotto risulta allestito, a causa delle Avversità assicurate, e non è possibile la raccolta del Prodotto idoneo alla sua destinazione, il danno viene considerato per la sola perdita di quantità.

**Art. 16.3 - Spese di salvataggio per danni precoci**

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all'Art. 35.11 - *Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio* in caso di danni precoci che si sono verificati entro il 30 maggio o entro 20 giorni dall'Emergenza per i secondi raccolti, e che hanno avuto per effetto

- la morte di oltre il 30% delle piantine dell'appezzamento assicurato, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/m<sup>2</sup>, oppure
- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/m<sup>2</sup>,

Generali Italia, su richiesta dell'Aderente/Assicurato, rimborsa le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita alla singola Partita del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'Indennizzo riconosciuto per danni precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del Perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

**PRODOTTO MELANZANE****Art. 17.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre ad Attecchimento avvenuto e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto assicurato. La garanzia cessa:

- per la Produzione a ciclo estivo alle ore 12.00 del 15 ottobre anche quando non sono trascorsi i giorni dal Trapianto indicati nella tabella sotto riportata
- per la Produzione a ciclo autunnale (Trapianto dal 1° luglio in poi)
  - alle ore 12.00 del 30 ottobre per l'Italia Settentrionale, anche quando non sono trascorsi i giorni dal Trapianto indicati nella tabella sotto riportata
  - alle ore 12.00 del 15 dicembre per l'Italia Centrale, Meridionale e Insulare anche quando non sono trascorsi i giorni dal Trapianto indicati nella tabella sotto riportata

e gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti come segue (per i giorni di Trapianto intermedi si calcolano i relativi valori interpolati):

Giorni dal Trapianto	Raccolto progressivo e percentuale di Prodotto asportato	Percentuale minima di Prodotto considerato fuori rischio al termine di ogni raccolto
90	Primo – 20%	20
120	Secondo - 30%	50
135	Terzo - 30%	80
150	Quarto - 20%	100

**Ci sono limiti di copertura**

**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

**Art. 17.2 - Operatività della garanzia**

Sul Certificato di Assicurazione, per ciascuna Partita, deve essere indicata la data del Trapianto.

**Art. 17.3 - Danno di qualità**

Il danno di qualità, calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della Produzione in base alle seguenti tabelle:

Tab. A	Tabella liquidazione Melanzane	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi;	0
b)	Incisioni all'epicarpo;	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	75
f)	Deformazioni molto gravi.	90

I frutti distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. C	Tabella liquidazione Melanzane	Tutte le Avversità
	Classificazione del Danno	% danno
a)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della Varietà. Inoltre, devono essere esenti da bruciature da sole. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: - lieve difetto di forma, - lieve decolorazione della base, - lievi ammaccature e/o lievi lesioni cicatrizzate di superficie totale non superiore a 3 cm <sup>2</sup> .	0
b)	Le bacche di questa classe devono corrispondere alle caratteristiche minime sopra definite, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: - difetti di forma, - difetti di colorazione, - lievi scottature da sole di superficie non superiore a 4 cm <sup>2</sup> . - difetti cicatrizzati della buccia, di superficie non superiore a 4 cm <sup>2</sup> .	40
c)	Le bacche di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia.	80

Le bacche perse o distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o alterazioni dovute agli eventi atmosferici assicurati, che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

## PRODOTTO PEPERONI E PEPERONCINI

### Art. 18.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza in caso di Semina o ad Attecchimento avvenuto, in caso di Trapianto con piantine a radice nuda o con zolla e cessa progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto assicurato e comunque alle ore 12.00 del 150° giorno dalla data di Semina o del Trapianto del Prodotto e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 novembre. Per la Produzione a ciclo autunnale (Trapianto dal 1° luglio in poi), la garanzia cessa alle ore 12.00 del 30 novembre.

### Art. 18.2 - Operatività della garanzia

Sul Certificato di Assicurazione per ciascuna Partita deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto.

### Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

### Art. 18.3 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della Produzione e in base alle seguenti tabelle:

<b>Tab. A</b>	<b>Tabella liquidazione Peperoni e Peperoncini</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti;	<b>0</b>
b)	Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati; lievi bruciature da sole e decolorazioni dell'esocarpo;	<b>15</b>
c)	Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati; medie bruciature da sole e decolorazioni dell'esocarpo;	<b>35</b>
d)	Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni passanti e non il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; bruciature interessanti il mesocarpo;	<b>60</b>
I frutti distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

<b>Tab. C</b>	<b>Tabella liquidazione Peperoni e Peperoncini</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della Varietà o del tipo commerciale per quanto concerne lo sviluppo, la forma e il colore, tenuto conto del grado di maturazione. A seguito degli eventi coperti da garanzia devono risultare consistenti, praticamente esenti da macchie, il peduncolo può essere leggermente danneggiato o tagliato, purché il calice risulti integro.	<b>0</b>
b)	Le bacche di questa classe devono corrispondere alle caratteristiche minime sopra definite, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammesse anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia presentino: difetti di forma e di sviluppo, scottature prodotte dal sole o leggere lesioni cicatrizzate che non superino 2 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata e 1 cm <sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti, leggere screpolature secche e superficiali, la cui lunghezza non superi in totale i 3 cm. Le bacche possono essere meno sode senza che vi sia avvizzimento. Il peduncolo può essere danneggiato o tagliato.	<b>35</b>
c)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.	<b>75</b>
Le bacche perse o distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o alterazioni dovute agli eventi atmosferici assicurati, che non possono essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

## PRODOTTO PATATA COMUNE

### **Art. 19.1 - Decorrenza e cessazione della Garanzia**

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza e, solo per la garanzia Eccesso di Pioggia, dal germogliamento, e cessa alle ore 12.00 del 31 agosto per le Varietà precoci e del 30 settembre per le tardive. La garanzia Vento Forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

### **Art. 19.2 - Operatività della garanzia**

L'Assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata comune come stabilito dal "Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale".

L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera Produzione aziendale anche se coltivata su Comuni diversi.

In caso di mancato ritiro di Prodotto da parte dell'industria con cui è stipulato il contratto di trasformazione, l'Aderente/Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso Prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

#### Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

#### Art. 19.3 - Danno di qualità

#### Ci sono limiti di copertura

In nessun caso Generali Italia paga un importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni che riguardano la sola perdita di resa in termini qualitativi.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato in relazione al "Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale" annuale, tenuto conto del deprezzamento del Prodotto in base alle seguenti fasce di qualità:

Tab. A	Tabella liquidazione Patata comune	Tutte le Avversità
FASCIA	Descrizione	% di DANNO
"A"	Patate idonee alla produzione di "Chips"	0
"B - B1"	Patate idonee alla produzione di "Sticks"	25
"C"	Patate idonee alla produzione di "Fiocco/Purè"	40

#### Art. 19.4 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all'Art. 34.8 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci che si sono verificati entro il 30 aprile e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/m<sup>2</sup>, solo se tali percentuali sono riferite alla singola Partita del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, Generali Italia su richiesta dell'Aderente/Assicurato rimborsa un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Aderente/Assicurato per la risemina della coltura (spese per tuberi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

La percentuale di piantine morte è riferita alla singola Partita del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, come da Art. 3.1 - *Soglia*.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'Indennizzo riconosciuto per danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del Perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

## PRODOTTO PATATA PRIMIZIA

#### Art. 20.1 - Decorrenza e cessazione della Garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza e solo per la garanzia Eccesso di Pioggia dal germogliamento e cessa alle ore 12.00 del 31 luglio per le Varietà precoci e del 10 ottobre per le Varietà tardive. La garanzia Vento Forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

#### Art. 20.2 - Operatività della garanzia

L'Assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata primizia.

L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera Produzione aziendale anche se coltivata su Comuni diversi.

In caso di mancato ritiro di Prodotto da parte degli enti con cui è stipulato il contratto di conferimento, l'Aderente/Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso Prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

### Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

#### Art. 20.3 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed e a integrazione di quanto previsto all'Art. 34.8 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci che si sono verificati entro il 30 aprile e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/m<sup>2</sup>, solo se tali percentuali sono riferite alla singola Partita del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, Generali Italia su richiesta dell'Aderente/Assicurato rimborsa un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Aderente/Assicurato per la risemina della coltura (spese per tuberi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

La percentuale di piantine morte è riferita alla singola Partita del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, come da Art. 3.1 - *Soglia*.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'Indennizzo riconosciuto per danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del Perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

## PRODOTTO POMODORO

#### Art. 21.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia:

- decorre dall'Emergenza in caso di Semina o ad Attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di Trapianto e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile,
- si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12.00 del 12° giorno dalla data di Semina o del Trapianto del Prodotto e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre.

#### Art. 21.2 - Operatività della garanzia

L'Assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati e altre trasformazioni conserviere.

**Sul Certificato di Assicurazione, per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto.**

### Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

**Per il Prodotto trapiantato dopo il 1° luglio, le Produzioni superiori a 500 q.li/ettaro, sono assicurabili solo a seguito di autorizzazione direzionale.**

#### Art. 21.3 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all'Art. 34.8 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci che si sono verificati entro 30 giorni dall'epoca di Trapianto e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/m<sup>2</sup>, solo se tali percentuali sono riferite alla singola Partita del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'Art. 3.1 - *Soglia*, Generali Italia risarcisce a parziale deroga a quanto previsto agli Artt. 35.3 - *Mandato del perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Aderente/Assicurato per la risemina o ritrapianto della coltura (spese per sementi, spese per piantine, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'Indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina o ritrapianto non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

#### Art. 21.4 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul Prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle tabelle che seguono:

Tab. A	Tabella liquidativa Pomodoro	Tutte le Avversità	
		Pomodoro Pelato % danno	Pomodoro Concentrato e Pomodorino % danno
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>		
a)	Fiori e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	0	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo; depigmentazione della bacca per una superficie compresa tra 1/10 e 1/4	20	5
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; depigmentazione della bacca per una superficie compresa tra 1/4 e 2/3	40	20
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	65	55
e)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	80	70
Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore a 2/3 dovuti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque che non possono essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.			

Tab. A	Tabella liquidazione Pomodoro da Tavola	Tutte le Avversità
		% danno
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	
a)	Illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo;	20
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo;	40
d)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere;	65
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	80
f)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	90
I frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza dovuti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

## PRODOTTO RISO

#### Art. 22.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza.

La garanzia Vento Forte cessa:

- all'inizio della fase di maturazione cerosa, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico, per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);

- alla maturazione di raccolta del Prodotto per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h).

La garanzia Vento Forte cessa comunque alle ore 12.00 del 20 ottobre.

#### Ci sono limiti di copertura

Per la **Varietà Sunrose**, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3.3 – Limite di Indennizzo - è applicato, per Partita e per qualsiasi avversità assicurata, in forma singola o combinata, un Limite di Indennizzo pari al 40% della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia.

**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

#### Art. 22.2 - Avversità Sbalzo termico

##### Ci sono limiti di copertura

In deroga a quanto indicato nella definizione di Sbalzo termico, **si possono risarcire solo i danni dovuti agli abbassamenti di temperatura:**

- **che hanno causato sterilità,**
- **al di sotto dei 13°C,**
- **che avvengono per almeno 2 giorni consecutivi,**
- **che si verificano nei 15 giorni precedenti e nei 15 giorni successivi alla emissione della pannocchia,** cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

#### Che cosa NON è assicurato

**Sono esclusi i danni da sterilità dovuti ad altre cause (per esempio: fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali).**

#### Art. 22.3 - Danno di qualità

La garanzia riguarda il danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nella seguente tabella (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. C	Tabella liquidazione Riso						Avversità Grandine	
	Dalla pannocchia di 5 mm a fine botticella		Fioritura		Maturazione lattea		Maturazione cerosa	
	Riso 004	Riso Indica 904	Riso 004	Riso Indica 904	Riso 004	Riso Indica 904	Riso 004	Riso Indica 904
0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3	2	4	2	7	5	5	3
20	5	3	6	4	8	6	6	4
30	6	5	10	8	14	12	10	8
40	8	6	12	10	16	14	13	11
50 e oltre	10	8	15	12	18	16	16	14

## PRODOTTO SPINACIO

#### Art. 23.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12.00 del 130° giorno per le produzioni autunno vernine dalla data di Semina del Prodotto e comunque la garanzia cessa in ogni caso:

- alle ore 12.00 del 10 maggio per le produzioni a Semina autunno vernina;
- alle ore 12.00 del 10 agosto per le produzioni a Semina primaverile;
- alle ore 12.00 del 15 novembre per le produzioni a Semina estiva.

#### **Art. 23.2 - Operatività della garanzia**

La garanzia riguarda il Prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla destinazione consumo fresco o industriale, ottenibile dal 1° taglio di un solo ciclo produttivo.

**Sul Certificato, per ciascuna Partita, cioè per la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, deve essere indicata la data della Semina, la data presunta della raccolta e la destinazione del Prodotto stesso (consumo fresco o industria).**

#### **Ci sono limiti di copertura**

**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

#### **Art. 23.3 - Danno di qualità**

Per lo spinacio da consumo fresco dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della Produzione in base alla seguente tabella convenzionale.

<b>Tab. A</b>	<b>Tabella liquidazione Spinacio Fresco</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>Classificazione del danno</b>	<b>% danno</b>
a)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma di sviluppo, di colorazione, segni di percossa e lesioni lievi (macchie plurime del tessuto fogliare interessante non oltre 5 foglie).	<b>0</b>
b)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano lesioni di medie dimensioni e notevole intensità, rotture di foglie o di lembi fogliari interessanti almeno 6 foglie.	<b>50</b>
Le piante distrutte o che presentano rotture interessanti almeno a 10 foglie per ogni pianta o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, notevole depigmentazione dovuti agli eventi atmosferici assicurati tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono considerate solo agli effetti del danno di quantità.		

## **PRODOTTO TABACCO**

#### **Art. 24.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre ad Attecchimento avvenuto e cessa alle ore 12.00 del 10 ottobre.

Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde destinata alla trasformazione in Prodotto secco secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Ci sono limiti di copertura**

**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

#### **Art. 24.2 - Danno di qualità**

La valutazione del danno complessivo, con l'esclusione delle foglie di Trapianto e delle prime quattro foglie della corona basale, riguarda solo le foglie utili, che si ottengono al di sotto del punto di cimatura e, nel caso di Varietà non soggette alla pratica della cimatura stessa, le foglie che possono essere trasformate in Prodotto secco.

Come previsto dall'Art. 1.1 - *Oggetto dell'assicurazione*, il danno di qualità è stabilito considerando uguali tutte le foglie utili, in base:

- alle parti di foglie asportate o che sono considerate tali;
- al mancato accrescimento delle foglie;
- alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o che sono ritenute tali.

Per la Varietà Kentucky, a cimatura tradizionale, per le sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno valutato secondo le norme di cui al punto a) è raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

#### **Art. 24.3 - Danni in prossimità della raccolta**

In relazione alla raccolta scalare del Prodotto, la procedura dell'Art. 35.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta* si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in occasione della perizia di prima fase.

## **VIVAI - PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (Piante madre di vite portinesti)**

#### **Art. 25.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e termina con la caduta delle foglie, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

#### **Ci sono limiti di copertura**

**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

#### **Art. 25.2 - Caratteristiche del Prodotto**

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della Varietà;
- della data di impianto;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
- c) lunghezza di 40 cm circa.

La garanzia riguarda le talee che si possono ottenere da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.

#### **Art. 25.3 - Danno di qualità**

Il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

<b>Tab. A</b>	<b>Tabella liquidativa Piante di Vite portinesti</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia o al cambio, qualche lesione al cilindro centrale	<b>0</b>
b)	Qualche lesione al midollo e più lesioni al cilindro centrale	<b>30</b>
c)	Più lesioni al midollo	<b>45</b>
d)	Qualche lacerazione al cilindro centrale o al midollo	<b>65</b>
e)	Più lacerazioni al cilindro centrale o al midollo.	<b>90</b>
Le talee non ottenute per stroncamento del tralcio vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

## **VIVAI - PRODOTTO NESTI (Marze) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE**

#### **Art. 26.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alla defogliatura dell'impianto, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

#### **Ci sono limiti di copertura**

**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

**Art. 26.2 - Caratteristiche del Prodotto**

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della Varietà;
- del numero dei ceppi.

La garanzia riguarda i nesti (gemme e la parte dell'internodo utilizzata nell'innesto - 2,5 cm sotto, 1 cm sopra la gemma), che si ottengono da sarmenti di vite immune da ogni malattia, tara o difetto.

**Art. 26.3 - Danno di qualità**

Il danno di qualità è valutato tra i 2,5 cm sotto e 1 cm sopra la gemma in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

<b>Tab: A</b>	<b>Tabella liquidazione Nesti di cloni selezionati di vite</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Illesi; segni di percossa; lesioni interessanti il cilindro corticale	<b>0</b>
b)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo	<b>40</b>
c)	Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale o del midollo in prossimità della gemma	<b>90</b>
I nesti persi per stroncamento del tralcio e lesioni che abbiano prodotto l'acceccamento della gemma vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

**PRODOTTO VIVAI DI VITE (Barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)****Art. 27.1 - Oggetto della garanzia**

La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) secondo le norme vigenti.

Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato e un germoglio vitale.

Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

**Art. 27.2 - Caratteristiche del Prodotto**

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione di:

- Portainnesto e Varietà;
- Data di impianto;
- Numero delle barbatelle.

**Art. 27.3 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Attecchimento dell'innesto talea o della talea franca; cessa con la defogliazione naturale, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

**Ci sono limiti di copertura**

**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

**Art. 27.4 - Danno di qualità**

Il danno di qualità è valutato nella porzione di tralcio che comprende le prime tre gemme fertili in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

<b>Tab: A</b>	<b>Tabella liquidazione Barbatelle innestate e franche di vite</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Illesi; lesioni interessanti la corteccia o il cambio	<b>0</b>
b)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale	<b>25</b>

c)	Lesioni interessanti i tessuti del midollo e sveltamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità	<b>40</b>
d)	Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale	<b>70</b>
e)	Lacerazioni interessanti la zona midollare del cilindro centrale	<b>90</b>
Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) e quindi valutati solo agli effetti del danno di quantità quelli che presentano i seguenti danni: - lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti; - asportazione totale del germoglio principale e assenza di ricacci giunti a maturazione. Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) e quindi valutate solo agli effetti del danno di quantità quelle che presentano asportazione totale del germoglio principale e assenza di ricacci giunti a maturazione.		

Per gemme si intendono solo quelle vitali dell'anno.

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", se è colpito da Grandine, ma la barbatella presenta altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

## PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO

### Art. 28.1 - Oggetto della garanzia

La garanzia riguarda solo gli astoni di un anno. Sono esclusi quelli provenienti da portainnesto di tre anni e oltre, cioè le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo e olivicolo.

### Art. 28.2 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alle ore 12.00 del 10 novembre.

### Ci sono limiti di copertura

**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

### Art. 28.3 - Danno di qualità

Il danno di qualità calcolato sul Prodotto residuo del danno di quantità, è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai piante da frutto Pomacee	Tutte le Avversità
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Piante illese; piante con ferite superficiali interessanti l'epidermide o rade lesioni inferiori a 1,5 cm	<b>0</b>
b)	Piante con qualche lesione inferiore a 1,5 cm o rade lesioni superiori a 1,5 cm	<b>15</b>
c)	Piante con numerose lesioni inferiori a 1,5 cm o qualche lesione superiore a cm. 1,5	<b>30</b>
d)	Piante con numerose lesioni superiori a 1,5 cm, rade lacerazioni, piante sveltate, Piante con ferite in prossimità dell'inserzione sull'astone che possono provocare lo spezzamento di un ramo anticipato non sostituibile con altri	<b>50</b>
e)	Piante con ferite in prossimità dell'inserzione sull'astone che possono provocare lo spezzamento di due o tre rami anticipati non sostituibili con altri e/o qualche lacerazione. Piante Bi-asse che presentano la tronatura di uno dei due assi	<b>70</b>
f)	Piante con numerose lacerazioni	<b>90</b>
Gli astoni persi o troncati vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità		

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai piante da frutto drupacee	Tutte le Avversità
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Piante illese o con qualche lesione inferiore a 1,5 cm o rade lesioni superiori a 1,5 cm	<b>0</b>
b)	Piante con numerose lesioni inferiori a 1,5 cm o qualche lesione superiore a 1,5 cm	<b>10</b>
c)	Piante con numerose lesioni superiori a 1,5 cm	<b>20</b>
d)	Piante con rade lacerazioni	<b>40</b>
e)	Piante con qualche o numerose lesioni non rimarginate inferiori o superiori a 1,5 cm o con qualche lacerazione	<b>65</b>
f)	Piante con numerose lacerazioni.	<b>90</b>
Gli astoni persi o troncati vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità		

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai piante da frutto Actinidia	Tutte le Avversità
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Piante illese o con lesioni alla corteccia	<b>0</b>
b)	Piante con rade lesione	<b>15</b>
c)	Piante con qualche lesione	<b>30</b>
d)	Piante con numerose lesioni o con rade lacerazioni	<b>50</b>
e)	Piante con qualche lacerazione	<b>70</b>
f)	Piante con numerose lacerazione	<b>90</b>
Gli astoni persi o troncati vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità Si considerano le lesioni e le lacerazioni intervenute entro i 180 cm dalla base		

## PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI (Pioppi in Vivaio)

### Art. 29.1 - Oggetto della garanzia

La garanzia riguarda la sola Produzione dell'annata.

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre:

- per i vivai di un anno, ad Attecchimento avvenuto;
- per i vivai di due anni, dal 1° marzo.

La garanzia cessa alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

### Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

### Art. 29.2 - Danno di qualità

Il danno di qualità calcolato sul Prodotto residuo del danno di quantità, è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai di pioppi di UN ANNO (Pioppi in vivaio)	Avversità Grandine e Vento Forte
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Illesi, qualche lesione alla corteccia	<b>0</b>
b)	Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno, sveltamento intervenuto nei primi 100 cm dalla base;	<b>25</b>
c)	Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno; curvatura lieve intervenuta nei primi 150 cm; sveltamenti oltre i 100 cm dalla base	<b>40</b>

d)	Numerose lesioni rimarginate al legno; più lesioni non rimarginate al legno; curvatura lieve intervenuta oltre i primi 150 cm	<b>75</b>
Gli astoni persi, distrutti, gli sveltamenti che provocano la perdita dell'asse del fusto e la curvatura grave vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai di pioppi di DUE ANNI (Pioppi in vivaio)	Avversità Grandine e Vento Forte
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Illesi; qualche lesione alla corteccia	<b>0</b>
b)	Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno	<b>25</b>
c)	Più lesioni rimarginate al legno, qualche lesione non rimarginata al legno, sveltamento intervenuto oltre i 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno, curvatura lieve intervenuta oltre i primi 200 cm della porzione sviluppata nel 2° anno	<b>50</b>
d)	Numerose lesioni rimarginate al legno, più lesioni non rimarginate al legno, curvatura lieve intervenuta entro i primi 200 cm della porzione sviluppata nel 2° anno	<b>75</b>
Gli astoni con sveltamenti che interessano i primi 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno che provocano la perdita dell'asse del fusto, e gli astoni con curvatura grave sono considerati persi e vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. Per danni causati da tutte le altre Avversità, tranne Grandine e Vento Forte, la garanzia copre la sola perdita di quantità.		

## PRODOTTO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (Vivaio)

### Art. 30.1 - Oggetto e decorrenza della garanzia

La garanzia riguarda solo le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto.

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dalle ore 12.00 del 1° maggio e cessa alle ore 12.00 del 10 novembre.

**Al Certificato di Assicurazione deve essere allegata la mappa con l'indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.**

### Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

### Art. 30.2 - Danno di qualità

Il danno di qualità calcolato sul Prodotto residuo del danno di quantità, è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai piante ornamentali e forestali in vaso	Avversità Grandine e Vento Forte
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Piante illese; ammacature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti	<b>0</b>
b)	Incisioni medie o asportazioni di gemme o asportazioni lievi di ramificazioni	<b>15</b>
c)	Incisioni profonde o asportazioni medie di ramificazioni	<b>30</b>
d)	Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno	<b>60</b>
Le piante perdute o distrutte vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

## NORME COMUNI



### Dove vale la copertura?

#### Art. 31.1 - Validità territoriale

Le garanzie sono valide nell'intero territorio nazionale.



### Quando e come devo pagare?

#### Art. 32.1 - Pagamento del Premio

Il Premio comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza Collettiva, mediante bonifico sul conto corrente intestato a Generali Italia indicato nella Polizza Collettiva.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

#### Art. 33.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia per ogni singolo Certificato di Assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, dalle ore 12.00 del:

- **terzo** giorno successivo a quello della data di Notifica per le Avversità: Grandine e Vento Forte;
- **dodicesimo** giorno successivo a quello della Notifica per le Avversità: Brina, Gelo, Alluvione, Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, e sbalzo termico;
- **trentesimo** giorno successivo a quello della Notifica per le Avversità: Siccità, Colpo di sole/Ondata di calore e Vento caldo.

Per data di Notifica si intende quella indicata sul Certificato di Assicurazione. **La Notifica deve essere inviata, in pari data, anche al Contraente.**

**Il Certificato di Assicurazione deve essere trasmesso al Contraente per la Convalida, in mancanza della quale l'Assicurazione è inefficace sin dall'origine.**

Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 10 novembre**, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Per le colture a ciclo autunno vernino la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 30 luglio** dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di Semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del Prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia Grandine è prorogata fino a quest'ultima fase, la data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com), o via e-mail a [sinistririschiagricoli@generali.com](mailto:sinistririschiagricoli@generali.com) o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, e la validità della garanzia cessa trascorsi sette giorni dalla suddetta data.

**Se il Certificato di Assicurazione non viene convalidato dal Contraente oppure non è ammesso per qualsiasi causa totalmente o parzialmente al contributo pubblico, il Certificato di Assicurazione viene trasformato in una polizza non agevolata che ha le identiche condizioni e garanzie, con Premio totalmente a carico dell'Aderente/Assicurato che si impegna a corrispondere l'intero importo a Generali Italia.**



### Che obblighi ho?

#### Quali obblighi ha l'impresa

#### Art. 34.1 - Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Aderente/Assicurato

Con il presente contratto l'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di:

- a) assicurare l'intera Produzione dell'Azienda Agricola relativa al Prodotto in garanzia insistente sul medesimo comune;
- b) assicurare la Produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, in linea con quanto previsto dal vigente PGRA e sue modifiche o integrazioni.
- c) Per le Produzioni soggette ai disciplinari, le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi che devono intendersi come limiti superiori.

L'Aderente/Assicurato si impegna anche, su richiesta delle parti, a:

- fornire documentazione delle effettive produzioni, per le singole Varietà, nei cinque anni precedenti e la fonte di provenienza della stessa, per dimostrare la congruità della Resa assicurata;
- fornire le mappe catastali relative alle Partite assicurate e il piano colturale del fascicolo aziendale.

Con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, l'Aderente/Assicurato attesta che le Produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalla Polizza Collettiva.

L'Aderente/Assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie, in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, anche se la stessa è stata colpita dagli eventi in garanzia, per l'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel Certificato di Assicurazione.

#### **Art. 34.2 - Ispezione dei prodotti assicurati**

Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

#### **Art. 34.3 - Modifiche all'Assicurazione**

Eventuali modifiche all'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 34.4 - Comunicazioni tra le Parti**

Le comunicazioni tra le Parti **devono** essere fatte **per iscritto** e inviate all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com), o via e-mail a [sinistririschiagricoli@generali.com](mailto:sinistririschiagricoli@generali.com) o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

#### **Art. 34.5 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali**

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un Sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle "Condizioni di assicurazione" è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

#### **Art. 34.6 - Dichiarazioni dell'Aderente/Assicurato - Variazioni del rischio**

Generali Italia consente l'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni dell'Aderente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

L'Aderente/Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.

Se l'Aderente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:

- perdere del tutto o in parte l'Indennizzo, e
- determinare la cessazione dell'Assicurazione<sup>1</sup>.

L'Aderente/Assicurato deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (aggravamento del rischio).

Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo<sup>2</sup>.

L'Aderente/Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successivo alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto<sup>3</sup>.

#### **Art. 34.7 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

L'assicurazione presso diversi assicuratori non è prevista.

#### **Art. 34.8 - Anticipata risoluzione del contratto**

L'Aderente/Assicurato ha la possibilità di richiedere l'anticipata risoluzione del Contratto nel caso in cui una o più partite della coltura assicurata è danneggiata da eventi garantiti in polizza. L'anticipata risoluzione del Contratto è possibile quando il danno è tale da non rendere più conveniente proseguire con la coltivazione della medesima coltura.

Tale richiesta deve essere fatta dall'Aderente/Assicurato e inviata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com), o via e-mail a [sinistririschiagricoli@generali.com](mailto:sinistririschiagricoli@generali.com) o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

Generali Italia, entro cinque Giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, deve indicare la percentuale offerta a titolo di Indennizzo tramite Bollettino di Campagna emesso dal proprio incaricato.

**In caso di mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Aderente/Assicurato il contratto rimane in essere.**

**In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Aderente/Assicurato, le garanzie prestate sulle partite oggetto di transazione, cessano.**

La polizza rimane in essere fino alla sua naturale scadenza per permettere il pagamento dell'Indennizzo.

#### **Art. 34.9 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

---

<sup>1</sup> Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

<sup>2</sup> Art. 1898 del Codice civile.

<sup>3</sup> Art. 1897 del Codice civile.

## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



### Che obblighi ho?

#### Che obblighi ha l'impresa

#### **Art. 35.1 - Obblighi dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro l'Aderente/Assicurato **deve**:

- a) **darne avviso all'Agenzia** alla quale è assegnato il Certificato oppure a Generali Italia tramite PEC a [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com), o via e-mail a [sinistririschiagricoli@generali.com](mailto:sinistririschiagricoli@generali.com) o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, entro tre giorni da quando il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza<sup>5</sup>.  
La denuncia fatta con ritardo, tale da non permettere la corretta valutazione tecnica da parte del Perito, comporta la redazione di un bollettino con Perizia Negativa.  
**La denuncia deve riguardare il Prodotto assicurato nel Comune e devono essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da Sinistro indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di Prodotto raccolto alla data del Sinistro;**
- b) nel caso di danno da Grandine, dichiarare **se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria** se ritiene che lo stesso non comporta il diritto all'Indennizzo.  
**La trasformazione della denuncia per memoria in richiesta di perizia deve essere fatta almeno 30 giorni prima della data di raccolta;**
- c) **eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture. In caso di interventi straordinari sulla Produzione assicurata, questi dovranno essere preventivamente comunicati a Generali Italia** tramite PEC a [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com), o via e-mail a [sinistririschiagricoli@generali.com](mailto:sinistririschiagricoli@generali.com) o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma;
- d) **non raccogliere il Prodotto se non ha ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno**, salvo quanto previsto dal successivo Art. 35.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- e) **mettere a disposizione dei periti**, al momento della perizia, **la planimetria catastale** relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, **il Piano Colturale risultante dal fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della Produzione;**
- f) per la garanzia Siccità, **fornire la documentazione prodotta dai Consorzi di Bonifica/Irrigui.**

**L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o del diritto alla riduzione del Premio previsto dall'Art. 35.11 - *Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio.***

#### **Art. 35.2 - Modalità per la determinazione del danno**

L'ammontare del danno è quantificato direttamente da Generali Italia o da un Perito da questa incaricato, con l'Aderente/Assicurato o persona da lui designata.

#### **Art. 35.3 - Mandato del Perito**

Il Perito deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'Art. 34.1 - *Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Aderente/Assicurato*, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della Produzione che l'Aderente/Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- c) accertare al momento del/dei Sinistro/i la Produzione in garanzia;
- d) accertare l'effettivo superamento dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, ove previsti;
- e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze hanno subito danni similari;
- f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Aderente/Assicurato in relazione al disposto dell'Art. 35.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- g) accertare lo stadio di maturazione del Prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;

- h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso per escluderlo dall'Indennizzo;
- i) procedere alla stima e alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo Art. 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

#### **Art. 35.4 - Perizia preventiva**

Generali Italia può eseguire una o più perizie preventive:

- per verificare lo stato delle colture;
- per valutare i danni relativi alle produzioni a raccolta scalare. Su richiesta dell'Aderente/Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per Partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla Produzione assicurata è comunque effettuata solo in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, sul Prodotto assicurato, dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

Se necessario il Perito redige un Bollettino di constatazione che deve essere sottoscritto dal Perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato. **La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia con la conseguente rinuncia all'impugnazione.**

#### **Art. 35.5 - Norme per la quantificazione del danno**

La quantificazione del danno, effettuata per ciascuna Partita, è fatta per l'intera Produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati e ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di Assicurazione. Tale quantificazione tiene conto dei danni da mancata o diminuita Produzione e dei danni di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, come segue:

- a) il valore della Produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'Art. 35.3 - *Mandato del Perito*, punto h) e moltiplicando tale risultato per il Prezzo unitario fissato nel Certificato;
- b) al valore della Produzione risarcibile vengono applicate:
  - le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della Produzione risarcibile e la Produzione ottenibile;
  - le centesime parti del danno di qualità del Prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul Prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'Art. 35.10 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* e quelle relative alla Franchigia così come stabilito all'Art. 3.2 - *Franchigia*. Il danno così determinato è sottoposto, ove previsto, all'applicazione del Limite di Indennizzo, così come indicato all'Art. 3.3 - *Limite di Indennizzo* e alle disposizioni di cui all'Art. 3.1 - *Soglia*.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal Perito, sono riportati nel Bollettino di Campagna, che deve essere sottoscritto dal Perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Aderente/Assicurato; nel Bollettino di Campagna è richiamata l'attenzione dell'Aderente/Assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'Indennizzo. La firma dell'Aderente/Assicurato equivale ad accettazione della perizia con la conseguente rinuncia all'impugnazione. Il Bollettino, se sottoscritto con firma autografa, viene consegnato a mano all'Assicurato al momento dell'espletamento della perizia; Generali Italia ne trattiene una copia.

Se il Bollettino è sottoscritto elettronicamente, viene trasmesso all'Assicurato a mezzo PEC oppure a mezzo raccomandata A/R.

In caso di mancata accettazione il predetto Bollettino è consegnato o spedito al Contraente entro la giornata lavorativa successiva a quella della perizia.

Trascorsi tre Giorni lavorativi da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello ai sensi dell'Art. 35.7 - *Perizia d'appello*, detto bollettino viene spedito al domicilio dell'Aderente/Assicurato stesso, risultante dal Certificato di Assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se l'Aderente/Assicurato non si avvale del disposto dell'Art. 35.7 - *Perizia d'appello* la perizia diviene definitiva per Generali Italia ai fini della determinazione dell'Indennizzo.

Quanto previsto nei due capoversi precedenti vale anche per il Bollettino di constatazione.

**Art. 35.6 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**

Se il Prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, è giunto a maturazione e non ha ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Aderente/Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma deve informare l'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione e Generali Italia tramite PEC a [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com), o via e-mail a [sinistririschiagricoli@generali.com](mailto:sinistririschiagricoli@generali.com) o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

**L'Aderente/Assicurato deve lasciare i campioni per la stima del danno che devono essere costituiti da una striscia continua di Prodotto passante per la zona centrale di ogni Partita su cui insiste la Produzione assicurata, se non è diversamente disposto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.**

**Tali campioni devono essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e devono essere - a pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo - pari almeno al 3% della Partita assicurata.**

Se entro i cinque Giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione, Generali Italia omette di procedere alla quantificazione del danno, l'Aderente/Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un Perito in possesso dei requisiti secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del Perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno* nonché delle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

**L'Aderente/Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente a Generali Italia** tramite PEC a [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com), o via e-mail a [sinistririschiagricoli@generali.com](mailto:sinistririschiagricoli@generali.com) o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

Le spese di perizia sono a carico di Generali Italia.

**Art. 35.7 - Perizia d'appello**

L'Aderente/Assicurato che non accetta le risultanze della perizia (preventiva o definitiva) può richiedere la perizia d'appello.

**A tale fine, entro tre Giorni lavorativi dalla data di ricevimento del Bollettino di Campagna, deve richiedere la perizia d'appello a Generali Italia** tramite PEC a [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com), o via e-mail a [sinistririschiagricoli@generali.com](mailto:sinistririschiagricoli@generali.com) o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, **indicando nome e domicilio e recapito telefonico del proprio Perito in possesso dei requisiti di cui all'Art. 35.2 - Modalità per la determinazione del danno.**

Entro tre Giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di appello, Generali Italia deve, con le stesse modalità, designare il proprio Perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia può essere effettuata dal Perito nominato dall'Aderente/Assicurato e da due periti scelti dall'Aderente/Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre Giorni lavorativi dalla data di nomina del secondo Perito, i Periti designati devono incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo Perito.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due Periti non raggiungono l'accordo, esso deve essere scelto o sorteggiato tra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Le decisioni dei Periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il terzo Perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

**Art. 35.8 - Norme particolari della perizia d'appello**

L'Aderente/Assicurato deve lasciare la Produzione assicurata, per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; se il Prodotto è giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'Art. 35.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta* o dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

**Se l'Aderente/Assicurato ha richiesto l'appello e non ottempera a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e trovano applicazione gli Artt. 35.3 - *Mandato del Perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.**

Se Generali Italia non ha designato come proprio il Perito che ha eseguito la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

**La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni. In tal caso si ripropone la procedura prevista dall'Art. 35.1 - *Obblighi dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro*.**

**Art. 35.9 - Modalità della perizia d'appello**

La perizia d'appello deve essere eseguita secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I Periti redigono collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo Bollettino di Campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio.

**Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito e per metà quelle del terzo Perito.**

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 35.10 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia**

Non formano oggetto di Assicurazione i prodotti che sono stati colpiti da danni Anterischio. Tuttavia se il danno Anterischio si verifica tra la data di Notifica della copertura assicurativa e quella di decorrenza della garanzia, l'Assicurazione ha corso ugualmente. **L'Aderente/Assicurato deve denunciarlo a Generali Italia, secondo il disposto della lettera a) dell'Art. 35.1 - Obblighi dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro – per permettere di accertare il danno in funzione del quale Generali Italia riduce in proporzione il valore assicurato e di conseguenza il Premio.** Tale danno è computato per gli effetti del superamento della Soglia, ma escluso dall'Indennizzo anche nell'eventualità di un successivo Sinistro.

#### **Art. 35.11 - Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio**

Se una Partita assicurata subisce la distruzione di almeno **un decimo del Prodotto** per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'Assicurato, **solo se la domanda è fatta almeno 15 giorni prima** dell'epoca di raccolta ed è validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del Premio, a partire dalla data di invio all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com), o via e-mail a [sinistririschiagricoli@generali.com](mailto:sinistririschiagricoli@generali.com) o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella minore.

La riduzione spetta anche nel caso in cui il Prodotto è stato colpito da uno degli eventi garantiti, solo se non è stata effettuata la perizia e sono rispettate le condizioni del precedente comma.

L'eventuale rifiuto motivato, parziale o totale, della domanda di riduzione del Premio è espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax, da parte di Generali Italia all'Aderente/Assicurato e al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

**Sulle Partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.**

#### **Art. 35.12 - Esagerazione dolosa del danno**

**L'Aderente/Assicurato che esagera con dolo l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera con dolo le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, decade da ogni diritto all'Indennizzo.**

#### **Art. 35.13 - Pagamento dell'Indennizzo**

Il pagamento dell'Indennizzo, **solo se è stato pagato il Premio**, viene effettuato all'Aderente/Assicurato **a partire dal 15 dicembre ed entro il 31 dicembre** per le polizze riferite alle colture a ciclo primaverile/estivo e **a partire dal 15 giugno ed entro il 30 giugno** per le colture a ciclo autunno/invernale.

---

<sup>5</sup> Art. 1897 del Codice civile.

## DEFINIZIONI VALIDE PER LE TABELLE LIQUIDATIVE

### Art. 36.1 - Analisi del Danno - Prodotto Frutta Tabelle A e B

#### DEFINIZIONI: ACTINIDIA, DRUPACEE, POMACEE

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

- A) LESIONE:** qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dagli eventi oggetto della garanzia;
- MINIMA:** è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie o in profondità non superiore a 2 mm.
- LIEVE:** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima 4 mm) o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
- MEDIA:** è la lesione con superficie superiore a 20 mm<sup>2</sup> e fino a 40 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima 7 mm) o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
- NOTEVOLE:** è la lesione con superficie superiore a 40 mm<sup>2</sup> e sino a 100 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.
- 1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.
  - 2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici o di alterazione cromatica, altrimenti si considera componente dell'ondulazione.
- RIPARATA:** è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero o di pellicola peridermica.
- SINGOLA:** è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; altrimenti essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

#### B) FREQUENZA DELLE LESIONI:

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; altrimenti essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

	Drupacee e Actinidia		Pomacee	
	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e notevoli
<b>QUALCHE</b>	Da 1 a 4	Da 1 a 3	Da 1 a 5	Da 1 a 4
<b>PIÙ</b>	Da 5 a 9	Da 4 a 7	Da 6 a 10	Da 5 a 7
<b>NUMEROSE</b>	Oltre 9	Oltre 7	Oltre 10	Oltre 7

- C) ONDULAZIONE:** fenomeno (tipico delle mele) di variazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportano rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica;
- TRACCIA:** è determinata da non più di una lesione lieve;
- LIEVE:** la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;
- MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;
- NOTEVOLE:** la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.
- D) DEFORMAZIONE:** fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci;
- LIEVE:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;
- MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- GRAVE:** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.
- E) CINGHIATURA:** fenomeno di alterazione causata da Gelo che si manifesta ad anello rugginoso localizzato nella fascia equatoriale del frutto
- LIEVE:** interessamento della circonferenza inferiore a 90 gradi
- MEDIA:** interessamento della circonferenza da 90 a 180 gradi
- NOTEVOLE:** interessamento della circonferenza superiore a 180 gradi

**DEFINIZIONI: CACHI - FICHI**

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale, sono attribuiti i seguenti valori:

**A) INCISIONI AL MESOCARPO:**

**LIEVI:** il trauma interessa, in tutto o in parte, il 1° quarto del mesocarpo;

**MEDIE:** il trauma interessa, in tutto o in parte, il 2° quarto del mesocarpo;

**PROFONDE:** il trauma interessa, in tutto o in parte, la 2ª metà del mesocarpo.

**B) FREQUENZA DELLE INCISIONI**

	<b>Lesioni</b>
<b>QUALCHE</b>	Da 1 a 3
<b>PIÙ</b>	Da 4 a 7
<b>NUMEROSE</b>	Oltre 7

**C) DEFORMAZIONE** la «deformazione» si ha quando i frutti sono stati interessati dagli eventi in garanzia nei primi stadi di crescita, provocandone una forte trasformazione dei tessuti epicarpiali o mesocarpiali tale da causare uno sviluppo alterato riguardo all'aspetto tipico della Varietà.

**Art. 36.2 - Analisi del Danno - COCOMERI, MELONI, PEPERONI, POMODORO, ZUCCHE E ZUCCHINE**

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

**DEFINIZIONI: COCOMERI, COCOMERI Sugar Baby e simili, MELONI**

**INCISIONE** si intende anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

**DECOLORAZIONE E BRUCIATURA** dell'epicarpo, si intende:

**LIEVE** quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;

**MEDIA** quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

**NOTEVOLE** quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

**FREQUENZA DELLE INCISIONI:**

	<b>Incisioni</b>
<b>QUALCHE</b>	Da 1 a 4
<b>PIÙ</b>	Da 5 a 8
<b>NUMEROSE</b>	Oltre 8

**DEFINIZIONI: PEPERONI**

**INCISIONE** per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

**DECOLORAZIONI E BRUCIATURE** dell'epicarpo, si deve intendere:

**LIEVE** quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 2 cm<sup>2</sup>; 1 cm<sup>2</sup> per le decolorazioni punteggianti;

**MEDIA** quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 2 cm<sup>2</sup>; 1 cm<sup>2</sup> per le decolorazioni punteggianti.

**DEFINIZIONI: POMODORO**

**LESIONE:** qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità oggetto della garanzia;

- **LIEVE:** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima 4 mm) o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
- **MEDIA:** è la lesione con superficie superiore a 20 mm<sup>2</sup> e fino a 40 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima 7 mm) o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
- **PROFONDA e GRAVE:** è la lesione con superficie superiore a 40 mm<sup>2</sup> e sino a 100 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

**DEPIGMENTAZIONE:** alterazione cromatica, senza lacerazione del tessuto epidermico.

**AMMACCATURA:** alterazione della superficie del frutto, senza lacerazione del tessuto epidermico, con conseguente alterazione cromatica dei tessuti sottostanti.

**FREQUENZA:** .

Qualche	Fino a 3
Più	Da 4 in poi

**DEFORMAZIONE:** fenomeno di anomala conformazione morfologica della bacca, causata da lesioni da grandine:

- LEGGERA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 della bacca;
- MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 della bacca;
- GRAVE:** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 della bacca.

**BACCA DISTRUTTA:** è quella bacca le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.

**LESIONE CICATRIZZATA:** è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo della bacca isolato dall'ambiente esterno per formazione di pellicola peridermica.

**DEFINIZIONI: ZUCCHE E ZUCCHINE**

**INCISIONE** si intende anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

**PLACCHE DI RUGGINOSITA', STROFINAMENTI, DECOLORAZIONI E BRUCIATURE** dell'epicarpo, si intende:

- LIEVE** quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
- MEDIA** quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- NOTEVOLE** quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

**Art. 36.3 - Analisi del Danno - Prodotto Vivai piante da Frutto, Pomacee, Drupacee e Actinidia**

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

**A) DEFINIZIONI**

**LESIONE:** ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riesce a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.

**LACERAZIONE:** ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave e irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

**SVETTAMENTO:** rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.

**STRONCATURA:** rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.

**PIANTA Bi-ASSE:** pianta che presenta due astoni produttivi che si sviluppano da un unico portainnesto

**B) FREQUENZA**

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

Piante Singole	Lesioni/Lacerazioni	Piante Bi-asse	Lesioni/Lacerazioni
<b>RADA</b>	Da 1 a 8	<b>RADA</b>	Da 2 a 11
<b>QUALCHE</b>	Da 9 a 14	<b>QUALCHE</b>	Da 12 a 19
<b>NUMEROSE</b>	Oltre 14	<b>NUMEROSE</b>	Oltre 19

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solo quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

- 50 a 100 cm per il pero;
- 60 a 110 cm per il melo;
- 40 cm per tutta la lunghezza dell'astone per il pesco.

Sui rami anticipati si considerano solo le lesioni e le lacerazioni presenti nei primi 10 cm dall'astone.

**Art. 36.4 - Analisi del Danno - Prodotto Vivai di Pioppi**

Agli effetti della quantificazione dei danni da Grandine e Vento Forte, ai termini di cui alla tabella, sono attribuiti i seguenti valori:

**A) DEFINIZIONI**

**LESIONE RIMARGINATA:** ferita che presenta evidente il fenomeno della cicatrizzazione

**LESIONE NON RIMARGINATA:** ferita estesa e profonda che mostra ancora porzioni di legno scoperte

**SVETTAMENTO:** rottura o curvatura della cima dell'astone causata da Grandine o Vento Forte

**CURVATURA LIEVE:** freccia o disassamento dall'asse da 20 a 40 cm.

(intendendo per freccia la distanza tra il punto medio dell'arco e il punto medio della corda sottesa)

**CURVATURA GRAVE:** freccia o disassamento dall'asse oltre 40 cm

Le lesioni devono interessare solo l'astone centrale

**B) FREQUENZA**

Il numero delle lesioni è riferito all'intera pianta con esclusione dei primi 100 cm dalla base del fusto per le lesioni rimarginate.

	<b>Lesioni</b>
<b>QUALCHE</b>	Da 10 fino a 20
<b>PIÙ</b>	Da 21 fino a 35
<b>NUMEROSE</b>	Oltre 35

**Art. 36.5 - Analisi del Danno - Prodotto piante di viti portainnesti, i nesti e i vivai di vite**

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

**A) DEFINIZIONI**

**LESIONE** effetto del danno che ha comportato rimarginazione dei tessuti;

**LACERAZIONE** effetto del danno che ha comportato mancata rimarginazione dei tessuti

**B) FREQUENZA**

Il numero delle lesioni è

	<b>Lesioni</b>
<b>QUALCHE</b>	Fino a 3
<b>PIÙ</b>	Oltre 3

## ELENCO DELLE SPECIE AGRICOLE

Occupazione del suolo	Cod. prod.	Descrizione prodotto	Gruppo prodotto
ACTINIDIA (KIWI)	M31	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY	FRUTTICOLE VARIE
ACTINIDIA (KIWI)	M74	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTICOLE VARIE
ACTINIDIA (KIWI)	C01	ACTINIDIA POLPA VERDE	FRUTTICOLE VARIE
ACTINIDIA (KIWI)	D69	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTICOLE VARIE
AGLIO	D01	AGLIO	ALTRI PRODOTTI
AGLIO	L10	AGLIO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
AGLIONE	M11	AGLIONE	ALTRI PRODOTTI
AGLIONE	W52	AGLIONE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
AGRETTO	L11	AGRETTO	ALTRI PRODOTTI
AGROSTIDE CANINA	W20	AGROSTIDE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
AGROSTIDE GIGANTEA E BIANCA	W20	AGROSTIDE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
AGROSTIDE STOLONIFERA	W20	AGROSTIDE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
AGROSTIDE TENUE	W20	AGROSTIDE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
ALBICOCCO	C02	ALBIOCOCHE	DRUPACEE
ALBICOCCO	M22	ALBIOCOCHE DA INDUSTRIA	DRUPACEE
ALBICOCCO	M89	ALBIOCOCHE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
ALBICOCCO	L12	ALBIOCOCHE PRECOCI	DRUPACEE
ALBICOCCO	L90	ALBIOCOCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
ALBICOCCO	D70	ALBIOCOCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
ALCHECHENGI	M06	ALCHECHENGI	ALTRI PRODOTTI
CALLA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
GERBERA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
ORCHIDEA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
ORTENSIA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
PEONIA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
ROSA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
GLADIOLO	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
ANEMONE	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
BOCCA DI LEONE	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
CRISANTEMO	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
GAROFANO	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
LILIUM	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
MARGHERITA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
PAPAVERO	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
RANUNCOLO	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
STATICE	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
AGAPANTO	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
ALSTROEMERIA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
FAGIOLO D'EGITTO	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
GIAGGIOLO (IRIS) PALLIDA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
GIAGGIOLO O GIGLIO BIANCO IRIS FIORENTINA	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
VIOLA TRICOLOR	M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI

<u>NASTURZIO</u>	<u>M63</u>	<u>ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>AZALEA</u>	<u>M63</u>	<u>ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>CAMELIA</u>	<u>M63</u>	<u>ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>PRIMULA</u>	<u>M63</u>	<u>ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>IMPATIENS</u>	<u>M63</u>	<u>ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>SAINTPAULIA</u>	<u>M63</u>	<u>ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>CICLAMINO</u>	<u>M63</u>	<u>ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>GERANIO</u>	<u>M63</u>	<u>ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>BEGONIA</u>	<u>M63</u>	<u>ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>KALANCHOE</u>	<u>M63</u>	<u>ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>GYPSOPHILA</u>	<u>M63</u>	<u>ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI</u>	<u>M63</u>	<u>ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI</u>	<u>M63</u>	<u>ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>TAGETE o GAROFANO INDIANO</u>	<u>M63</u>	<u>ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>DAFNE MEZEREIO o PEPE DI MONTE o FIOR DI STAMBECCO</u>	<u>M63</u>	<u>ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>MARGHERITA</u>	<u>M63</u>	<u>ALTRE FOLORICOLE IN PIENO CAMPO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>PAPAVERO</u>	<u>M63</u>	<u>ALTRE FOLORICOLE IN PIENO CAMPO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>LINO</u>	<u>L13</u>	<u>ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>SESAMO</u>	<u>L13</u>	<u>ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>FACELIA</u>	<u>L13</u>	<u>ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>GALEGA O CAPRAGGINE</u>	<u>L13</u>	<u>ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>GRANO SARACENO</u>	<u>L13</u>	<u>ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ANETO</u>	<u>L14</u>	<u>ANETO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ANETO</u>	<u>H38</u>	<u>ANETO DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>ANICE COMUNE</u>	<u>C80</u>	<u>ANICE</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ANICE STELLATO</u>	<u>H74</u>	<u>ANICE STELLATO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ANICE STELLATO</u>	<u>H75</u>	<u>ANICE STELLATO DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>ANNONA CHERIMOLA (o CIRIMOIA o CHERIMOYA)</u>	<u>L15</u>	<u>ANONE</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ARACHIDE</u>	<u>D53</u>	<u>ARACHIDI</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ARANCIO</u>	<u>C23</u>	<u>ARANCE MEDIO TARDIVE</u>	<u>AGRUMI</u>
<u>ARANCIO</u>	<u>Q59</u>	<u>ARANCE MEDIO TARDIVE SOTTO RETI ANTIGRANDINE</u>	<u>AGRUMI</u>
<u>ARANCIO</u>	<u>H02</u>	<u>ARANCE PRECOCI</u>	<u>AGRUMI</u>
<u>ARANCIO</u>	<u>Q58</u>	<u>ARANCE PRECOCI SOTTO RETI ANTIGRANDINE</u>	<u>AGRUMI</u>
<u>ARNICA</u>	<u>L16</u>	<u>ARNICA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ASPARAGO</u>	<u>D03</u>	<u>ASPARAGO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>AVENA</u>	<u>C43</u>	<u>AVENA</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>AVENA ALTISSIMA</u>	<u>W18</u>	<u>AVENA ALTISSIMA DA SEME</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>AVENA</u>	<u>L17</u>	<u>AVENA DA BIOMASSA</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>AVENA</u>	<u>L18</u>	<u>AVENA DA SEME</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>AVOCADO</u>	<u>H53</u>	<u>AVOCADO</u>	<u>FRUTTICOLE VARIE</u>
<u>BAMBU</u>	<u>L19</u>	<u>BAMBU'</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>BAMBU GIGANTE</u>	<u>L19</u>	<u>BAMBU'</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>BAMBU</u>	<u>L20</u>	<u>BAMBU' DA BIOMASSA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>BAMBU GIGANTE</u>	<u>L20</u>	<u>BAMBU' DA BIOMASSA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA</u>	<u>L21</u>	<u>BARBABIETOLA DA BIOMASSA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>

BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	<u>L22</u>	BARBABIETOLA DA FORAGGIO	ALTRI PRODOTTI
BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA	<u>L08</u>	BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA	<u>D04</u>	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	ALTRI PRODOTTI
BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA	<u>C67</u>	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
BARDANA	<u>M12</u>	BARDANA RADICE	ALTRI PRODOTTI
BASILICO	<u>C82</u>	BASILICO	ALTRI PRODOTTI
BASILICO	<u>H26</u>	BASILICO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
BERGAMOTTO	<u>C63</u>	BERGAMOTTO	AGRUMI
BERGAMOTTO	<u>Q63</u>	BERGAMOTTO SOTTO RETI ANTIGRANDINE	AGRUMI
BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	<u>H54</u>	BIETA LISCIA DA TAGLIO	ALTRI PRODOTTI
BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	<u>D05</u>	BIETOLA DA COSTA	ALTRI PRODOTTI
BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	<u>H88</u>	BIETOLA DA COSTA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	<u>L23</u>	BIETOLA ROSSA	ALTRI PRODOTTI
BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	<u>D50</u>	BIETOLA ROSSA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
BORRAGINE	<u>H86</u>	BORRAGINE	ALTRI PRODOTTI
BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO)	<u>W50</u>	BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO) DA SEME	ALTRI PRODOTTI
BROCCOLETTO O CIME DI RAPA	<u>D90</u>	BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)	ALTRI PRODOTTI
BROCCOLETTO O CIME DI RAPA	<u>W08</u>	BROCCOLETTO (CIME DI RAPA) DA SEME	ALTRI PRODOTTI
CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO O BUNCHING ONION	<u>D96</u>	BUNCHING ONION DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO O BUNCHING ONION	<u>M43</u>	BUNCHING ONION DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
LOTO (KAKI) (compreso il caco mela)	<u>C36</u>	CACHI	FRUTTICOLE VARIE
LOTO (KAKI) (compreso il caco mela)	<u>L93</u>	CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTICOLE VARIE
CAMELINA o DORELLA COLTIVATA	<u>W51</u>	CAMELINA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CAMELINA o DORELLA COLTIVATA	<u>M83</u>	CAMELINA SATIVA	ALTRI PRODOTTI
CAMELINA o DORELLA COLTIVATA	<u>M83</u>	CAMELINA SATIVA	ALTRI PRODOTTI
CAMOMILLA	<u>L24</u>	CAMOMILLA	ALTRI PRODOTTI
CAMOMILLA ROMANA	<u>L24</u>	CAMOMILLA	ALTRI PRODOTTI
CANAPA	<u>D06</u>	CANAPA	ALTRI PRODOTTI
CANAPA	<u>C84</u>	CANAPA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CANAPA	<u>M03</u>	CANAPA INFIORESCENZA	ALTRI PRODOTTI
CAPPERO	<u>L04</u>	CAPPERO	ALTRI PRODOTTI
CARCIOFO	<u>C27</u>	CARCIOFO	CARCIOFI
CARCIOFO	<u>M07</u>	CARCIOFO DA INDUSTRIA	CARCIOFI
CARDI	<u>D07</u>	CARDO	ALTRI PRODOTTI
CARDI	<u>L25</u>	CARDO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CAROTA	<u>D08</u>	CAROTA	ALTRI PRODOTTI
CAROTA	<u>W03</u>	CAROTA DA FORAGGIO	ALTRI PRODOTTI
CAROTA	<u>D46</u>	CAROTA DA SEME	ORTICOLE DA SEME

CAROTA	<u>M44</u>	CAROTA DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
CARTAMO	<u>L26</u>	CARTAMO	ALTRI PRODOTTI
CARTAMO	<u>W30</u>	CARTAMO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CARVI - CUMINO DEI PRATI	<u>W19</u>	CARVI DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CASTAGNO	<u>D33</u>	CASTAGNE	FRUTTICOLE VARIE
CAVOLFIORE	<u>D09</u>	CAVOLFIORE	ALTRI PRODOTTI
CAVOLFIORE	<u>D52</u>	CAVOLFIORE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CAVOLFIORE	<u>M45</u>	CAVOLFIORE DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
CAVOLO	<u>C69</u>	CAVOLI DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CAVOLO CINESE	<u>C69</u>	CAVOLI DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CAVOLO RAPA	<u>C69</u>	CAVOLI DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CAVOLO	<u>M42</u>	CAVOLI DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
CAVOLO CINESE	<u>M42</u>	CAVOLI DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
CAVOLO RAPA	<u>M42</u>	CAVOLI DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
CAVOLO BROCCOLO	<u>C83</u>	CAVOLO BROCCOLO	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO BROCCOLO	<u>W48</u>	CAVOLO BROCCOLO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CAVOLO BROCCOLO	<u>W49</u>	CAVOLO BROCCOLO DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
CAVOLO	<u>D10</u>	CAVOLO CAPPuccio	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO	<u>D10</u>	CAVOLO CAPPuccio	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO CINESE	<u>L28</u>	CAVOLO CINESE	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO	<u>L29</u>	CAVOLO FORAGGIO	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO NERO	<u>H55</u>	CAVOLO NERO	ALTRI PRODOTTI
NAVONI RUTABAGA	<u>L30</u>	CAVOLO RAPA	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO RAPA	<u>L30</u>	CAVOLO RAPA	ALTRI PRODOTTI
NAVONI RUTABAGA	<u>W07</u>	CAVOLO RAPA DA FORAGGIO	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO RAPA	<u>W07</u>	CAVOLO RAPA DA FORAGGIO	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO BROCCOLO	<u>L31</u>	CAVOLO ROMANESCO	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO VERZA	<u>D11</u>	CAVOLO VERZA	ALTRI PRODOTTI
CECE	<u>M02</u>	CECE DA SEME	LEGUMINOSE
CECE	<u>D12</u>	CECI	LEGUMINOSE
CEDRO	<u>C64</u>	CEDRO	AGRUMI
CETRIOLO	<u>D13</u>	CETRIOLI	COCOMERI MELONI PEPERONI
CETRIOLO	<u>C70</u>	CETRIOLI DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CICERCHIA	<u>D54</u>	CICERCHIA	LEGUMINOSE
MOCO	<u>D54</u>	CICERCHIA	LEGUMINOSE
CICORIA	<u>W43</u>	CICORIA DA INDUSTRIA	ALTRI PRODOTTI
CILIEGIO	<u>C37</u>	CILIEGIE	DRUPACEE
CILIEGIO	<u>M19</u>	CILIEGIE DA INDUSTRIA	DRUPACEE
CILIEGIO	<u>M93</u>	CILIEGIE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
CILIEGIO	<u>D71</u>	CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
CILIEGIO ACIDO (MARASCA, VISCIOLO, AMARENA)	<u>L32</u>	CILIEGIO ACIDO	DRUPACEE
CIPOLLA ANCHE DI TIPO LUNGO (ECHALION)	<u>C72</u>	CIPOLLA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CIPOLLA ANCHE DI TIPO LUNGO (ECHALION)	<u>C54</u>	CIPOLLE	ALTRI PRODOTTI
CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO O BUNCHING ONION	<u>D14</u>	CIPOLLINE	ALTRI PRODOTTI

<u>COCOMERO</u>	<u>C33</u>	<u>COCOMERO</u>	<u>COCOMERI MELONI</u> <u>PEPERONI</u>
<u>COCOMERO</u>	<u>W44</u>	<u>COCOMERO DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>COCOMERO</u>	<u>M09</u>	<u>COCOMERO MINI</u>	<u>COCOMERI MELONI</u> <u>PEPERONI</u>
<u>CODA DI VOLPE</u>	<u>W02</u>	<u>CODA DI VOLPE DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>PIOPPO</u>	<u>D58</u>	<u>COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA</u> <u>(PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA,</u> <u>EUCALIPTO)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>OLMO</u>	<u>D58</u>	<u>COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA</u> <u>(PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA,</u> <u>EUCALIPTO)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PAULOWNIA TOMENTOSA</u>	<u>D58</u>	<u>COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA</u> <u>(PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA,</u> <u>EUCALIPTO)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PLATANO</u>	<u>D58</u>	<u>COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA</u> <u>(PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA,</u> <u>EUCALIPTO)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PIOPPO BIANCO</u>	<u>D58</u>	<u>COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA</u> <u>(PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA,</u> <u>EUCALIPTO)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PIOPPO NERO</u>	<u>D58</u>	<u>COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA</u> <u>(PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA,</u> <u>EUCALIPTO)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PIOPPO TREMULO</u>	<u>D58</u>	<u>COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA</u> <u>(PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA,</u> <u>EUCALIPTO)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>SALICE</u>	<u>D58</u>	<u>COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA</u> <u>(PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA,</u> <u>EUCALIPTO)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>EUCALIPTO</u>	<u>D58</u>	<u>COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA</u> <u>(PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA,</u> <u>EUCALIPTO)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>ROBINIA</u>	<u>D58</u>	<u>COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA</u> <u>(PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA,</u> <u>EUCALIPTO)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PIOPPO CANESCENTE o PIOPPO GRIGIO</u>	<u>D58</u>	<u>COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA</u> <u>(PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA,</u> <u>EUCALIPTO)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>COLZA</u>	<u>C32</u>	<u>COLZA</u>	<u>SOIA</u>
<u>COLZA</u>	<u>L33</u>	<u>COLZA DA BIOMASSA</u>	<u>SOIA</u>
<u>COLZA</u>	<u>D45</u>	<u>COLZA DA SEME</u>	<u>SOIA</u>
<u>COLZA</u>	<u>M46</u>	<u>COLZA DA SEME IBRIDO</u>	<u>SOIA</u>
<u>CORIANDOLO</u>	<u>C85</u>	<u>CORIANDOLO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>CORIANDOLO</u>	<u>C86</u>	<u>CORIANDOLO DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>COTOGNO</u>	<u>W33</u>	<u>COTOGNO</u>	<u>POMACEE</u>
<u>CRESCIONE DEI GIARDINI O CRESCIONE</u> <u>INGLESE</u>	<u>L34</u>	<u>CRESCIONE</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>CRESCIONE DEI GIARDINI O CRESCIONE</u> <u>INGLESE</u>	<u>H76</u>	<u>CRESCIONE DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>CRISANTEMO</u>	<u>D20</u>	<u>CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO</u> <u>PIEN'ARIA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>CRISANTEMO</u>	<u>L07</u>	<u>CRISANTEMO DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>ECHINACEA PALLIDA</u>	<u>H99</u>	<u>ECHINACEA PARTE AEREA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ECHINACEA ANGUSTIFOLIA</u>	<u>H99</u>	<u>ECHINACEA PARTE AEREA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ECHINACEA PURPUREA</u>	<u>H99</u>	<u>ECHINACEA PARTE AEREA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ECHINACEA PALLIDA</u>	<u>H98</u>	<u>ECHINACEA RADICI</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ECHINACEA ANGUSTIFOLIA</u>	<u>H98</u>	<u>ECHINACEA RADICI</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ECHINACEA PURPUREA</u>	<u>H98</u>	<u>ECHINACEA RADICI</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ELICRISO</u>	<u>L35</u>	<u>ELICRISO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ERBA CIPOLLINA</u>	<u>L36</u>	<u>ERBA CIPOLLINA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>

ERBA MAZZOLINA	<u>H96</u>	ERBA MAZZOLINA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
ERBA MEDICA	<u>D15</u>	ERBA MEDICA	ALTRI PRODOTTI
ERBA MEDICA (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA'))	<u>C68</u>	ERBA MEDICA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
FETTUCCIA D'ACQUA	<u>L37</u>	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
PANICO	<u>L37</u>	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
GRANO SARACENO	<u>L37</u>	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
ARUNDO DONAX	<u>L37</u>	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
KENAF	<u>L37</u>	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
SCAGLIOLA	<u>L37</u>	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
ERBAIO	<u>L37</u>	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO)	<u>L37</u>	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
GRANTURCO (MAIS)	<u>C87</u>	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	<u>C87</u>	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
SPELTA	<u>C87</u>	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
LOIETTO LOGLIO	<u>C87</u>	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
PANICO	<u>C87</u>	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
FRUMENTO SEGALATO	<u>C87</u>	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	<u>C87</u>	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
MIGLIO	<u>C87</u>	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
SCAGLIOLA	<u>C87</u>	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
SEGALA	<u>C87</u>	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
SORGO	<u>C87</u>	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
ORZO	<u>C87</u>	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
PANICO	<u>C87</u>	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
TRITICALE	<u>C87</u>	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
AVENA	<u>C87</u>	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
ERBAIO	<u>C87</u>	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
PISELLO	<u>C88</u>	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
CICERCHIA	<u>C88</u>	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
SERRADELLA	<u>C88</u>	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
VECCE	<u>C88</u>	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
VIGNA CINESE	<u>C88</u>	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
LATYRUS spp (TARTUFO DI PRATO)	<u>C88</u>	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
TRIFOGLIO	<u>C88</u>	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
VECCIA SATIVA	<u>C88</u>	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
VECCIA VILLOSA	<u>C88</u>	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
ROVEJA PISELLO SELVATICO	<u>C88</u>	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
GINESTRINO	<u>C88</u>	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
LUPINO	<u>C88</u>	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
SULLA	<u>C88</u>	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
FIENO GRECO	<u>C88</u>	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
FAVINO	<u>C88</u>	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
FAVA (FAVA GROSSA)	<u>C88</u>	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
FAVA (FAVETTA)	<u>C88</u>	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
SOIA	<u>C88</u>	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
LUPOLINA	<u>C88</u>	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI

VECCE	<u>C88</u>	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
VECCIA SATIVA	<u>C88</u>	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
VECCIA VILLOSA	<u>C88</u>	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
ROVEJA PISELLO SELVATICO	<u>C88</u>	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
ERBAIO	<u>C88</u>	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
RAVIZZONE	<u>L38</u>	ERBAI DI RAVIZZONE	ALTRI PRODOTTI
ERBAIO	<u>C89</u>	ERBAI MISTI	ALTRI PRODOTTI
FACELIA	<u>H97</u>	FACELIA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
FAGIOLO	<u>L39</u>	FAGIOLI DA INDUSTRIA	LEGUMINOSE
FAGIOLO	<u>D98</u>	FAGIOLI DA SEME	LEGUMINOSE
FAGIOLO DI SPAGNA	<u>D98</u>	FAGIOLI DA SEME	LEGUMINOSE
FAGIOLO DALL'OCCHIO	<u>D98</u>	FAGIOLI DA SEME	LEGUMINOSE
FAGIOLO DI LIMA	<u>D98</u>	FAGIOLI DA SEME	LEGUMINOSE
FAGIOLO	<u>C45</u>	FAGIOLI FRESCHI	LEGUMINOSE
FAGIOLO DI SPAGNA	<u>C45</u>	FAGIOLI FRESCHI	LEGUMINOSE
FAGIOLO	<u>L40</u>	FAGIOLI SECCHI NANI	LEGUMINOSE
FAGIOLO DALL'OCCHIO	<u>L40</u>	FAGIOLI SECCHI NANI	LEGUMINOSE
FAGIOLO DI LIMA	<u>L40</u>	FAGIOLI SECCHI NANI	LEGUMINOSE
FAGIOLO	<u>L41</u>	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	LEGUMINOSE
FAGIOLO DI SPAGNA	<u>L41</u>	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	LEGUMINOSE
FAGIOLINO	<u>C47</u>	FAGIOLINI	LEGUMINOSE
FAGIOLINO	<u>L42</u>	FAGIOLINI DA INDUSTRIA	LEGUMINOSE
FAGIOLINO	<u>L43</u>	FAGIOLINI DA SEME	LEGUMINOSE
FAGIOLO D'EGITTO	<u>W13</u>	FAGIOLO D'EGITTO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
FARRO	<u>D16</u>	FARRO	CEREALI MINORI
SPELTA	<u>D16</u>	FARRO	CEREALI MINORI
FARRO	<u>W01</u>	FARRO DA BIOMASSA	CEREALI MINORI
FARRO	<u>L44</u>	FARRO DA SEME	CEREALI MINORI
SPELTA	<u>L44</u>	FARRO DA SEME	CEREALI MINORI
FAVA (FAVA GROSSA)	<u>D97</u>	FAVA DA SEME	LEGUMINOSE
FAVA (FAVA GROSSA)	<u>D17</u>	FAVA FRESCA	LEGUMINOSE
FAVA (FAVA GROSSA)	<u>L45</u>	FAVA SECCA	LEGUMINOSE
FAVA (FAVETTA)	<u>W53</u>	FAVETTA	LEGUMINOSE
FAVA (FAVETTA)	<u>W54</u>	FAVETTA DA SEME	LEGUMINOSE
FAVINO	<u>D18</u>	FAVINO	LEGUMINOSE
FAVINO	<u>L46</u>	FAVINO DA SEME	LEGUMINOSE
FESTUCA INDURITA	<u>H95</u>	FESTUCA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
FESTUCA A FOGLIE CAPILLARI	<u>H95</u>	FESTUCA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
FESTUCA (SP. FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.)	<u>H95</u>	FESTUCA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
FESTUCA (SP. FESTUCA OVINA L.)	<u>H95</u>	FESTUCA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
FESTUCA (SP. FESTUCA PRATENSIS HUDS.)	<u>H95</u>	FESTUCA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
FESTUCA (SP. FESTUCA RUBRA L.)	<u>H95</u>	FESTUCA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
FESTUCA (SP. FESTULOLIUM)	<u>H95</u>	FESTUCA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
FICO	<u>C44</u>	FICHI	FRUTTICOLE VARIE
FICODINDIA o FICO D'INDIA	<u>C42</u>	FICO D'INDIA	FRUTTICOLE VARIE
FIENO GRECO	<u>H78</u>	FIENO GRECO	ALTRI PRODOTTI

<u>FIENO GRECO</u>	<u>W42</u>	<u>FIENO GRECO DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>FINOCCHIO</u>	<u>D19</u>	<u>FINOCCHIO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>FINOCCHIO</u>	<u>D51</u>	<u>FINOCCHIO DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>FINOCCHIO</u>	<u>M47</u>	<u>FINOCCHIO DA SEME IBRIDO</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>FIORDALISO</u>	<u>L47</u>	<u>FIORDALISO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ZUCCHINO</u>	<u>H27</u>	<u>FIORI DI ZUCCHINA</u>	<u>COCOMERI MELONI PEPERONI</u>
<u>FLEOLO BULBOSO</u>	<u>W23</u>	<u>FLEOLO BULBOSO DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>FLEOLO (CODA DI TOPO) (SP. PHLEUM BERTOLINI (DC))</u>	<u>W21</u>	<u>FLEOLO DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>FLEOLO (CODA DI TOPO) (SP. PHLEUM PRATENSE L.)</u>	<u>W21</u>	<u>FLEOLO DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>FRAGOLA</u>	<u>C38</u>	<u>FRAGOLE</u>	<u>FRUTTICOLE VARIE</u>
<u>FRAGOLA DI BOSCO</u>	<u>M51</u>	<u>FRAGOLINE DI BOSCO</u>	<u>FRUTTICOLE VARIE</u>
<u>GINESTRA</u>	<u>M10</u>	<u>FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>MIMOSA</u>	<u>M10</u>	<u>FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PITTOSPORO</u>	<u>M10</u>	<u>FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>RUSCUS</u>	<u>M10</u>	<u>FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIBURNO</u>	<u>M10</u>	<u>FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>RUSCO PUNGITOPO</u>	<u>M10</u>	<u>FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>IMPATIENS</u>	<u>M10</u>	<u>FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>GYPSOPHILA</u>	<u>M10</u>	<u>FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI FLORICOLI/ORNAMENTALI</u>	<u>M10</u>	<u>FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI FLORICOLI/ORNAMENTALI</u>	<u>M10</u>	<u>FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>EUCALIPTO</u>	<u>M10</u>	<u>FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>ASPARAGO</u>	<u>M10</u>	<u>FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>GRANO (FRUMENTO) DURO</u>	<u>L48</u>	<u>FRUMENTO DA BIOMASSA</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>GRANO (FRUMENTO) DURO</u>	<u>L48</u>	<u>FRUMENTO DA BIOMASSA</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>GRANO (FRUMENTO) TENERO</u>	<u>L48</u>	<u>FRUMENTO DA BIOMASSA</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>GRANO (FRUMENTO) TENERO</u>	<u>L48</u>	<u>FRUMENTO DA BIOMASSA</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>GRANO (FRUMENTO) DURO</u>	<u>H10</u>	<u>FRUMENTO DURO</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>GRANO (FRUMENTO) DURO</u>	<u>H12</u>	<u>FRUMENTO DURO DA SEME</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>GRANO TURANICUM O FRUMENTO ORIENTALE O GRANO KHORASAN</u>	<u>H79</u>	<u>FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>GRANO TURANICUM O FRUMENTO ORIENTALE O GRANO KHORASAN</u>	<u>L49</u>	<u>FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) DA SEME</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>GRANO (FRUMENTO) TENERO</u>	<u>H11</u>	<u>FRUMENTO TENERO</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>GRANO (FRUMENTO) TENERO</u>	<u>L50</u>	<u>FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>GRANO (FRUMENTO) TENERO</u>	<u>L51</u>	<u>FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>GRANO (FRUMENTO) TENERO</u>	<u>H13</u>	<u>FRUMENTO TENERO DA SEME</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>FUNGHI</u>	<u>L01</u>	<u>FUNGHI DI COLTIVAZIONE</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>FUNGHI</u>	<u>W29</u>	<u>FUNGHI DI COLTIVAZIONE A CICLO ALTERNATO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>GELSO</u>	<u>D56</u>	<u>GELSO</u>	<u>FRUTTICOLE VARIE</u>
<u>GENZIANA</u>	<u>L52</u>	<u>GENZIANA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>BAMBU</u>	<u>L06</u>	<u>GERMOGLI DI BAMBU'</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>

BAMBU GIGANTE	<u>L06</u>	GERMOGLI DI BAMBU'	ALTRI PRODOTTI
GIRASOLE	<u>C48</u>	GIRASOLE	SOIA
GIRASOLE	<u>L53</u>	GIRASOLE DA BIOMASSA	SOIA
GIRASOLE	<u>M04</u>	GIRASOLE DA BIOMASSA PIANTA	SOIA
GIRASOLE	<u>D48</u>	GIRASOLE DA SEME	SOIA
GIRASOLE	<u>D48</u>	GIRASOLE DA SEME	SOIA
GIUGGIOLO	<u>H36</u>	GIUGGIOLE	FRUTTICOLE VARIE
LYCIUM BARBARUM (GOJI)	<u>D95</u>	GOJI	ALTRI PRODOTTI
GRANO DEL MIRACOLO	<u>W38</u>	GRANO DEL MIRACOLO	CEREALI MINORI
GRANO DEL MIRACOLO	<u>W37</u>	GRANO DEL MIRACOLO DA SEME	CEREALI MINORI
GRANO SARACENO	<u>H14</u>	GRANO SARACENO	CEREALI MINORI
INDIVIA o SCAROLA	<u>C73</u>	INDIVIA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
IPERICO	<u>M05</u>	IPERICO	ALTRI PRODOTTI
QUMQUAT	<u>D35</u>	KUMQUAT	AGRUMI
LAMPONE	<u>C52</u>	LAMPONE	FRUTTICOLE VARIE
LAMPONE	<u>H08</u>	LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTICOLE VARIE
LATTUGA LATTUGHINO	<u>C74</u>	LATTUGHE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
LATTUGA LATTUGHINO	<u>D21</u>	LATTUGHE\INDIVIE	ALTRI PRODOTTI
INDIVIA o SCAROLA	<u>D21</u>	LATTUGHE\INDIVIE	ALTRI PRODOTTI
BABY LEAF	<u>D21</u>	LATTUGHE\INDIVIE	ALTRI PRODOTTI
LAVANDA	<u>L54</u>	LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	ALTRI PRODOTTI
LENTICCHIE	<u>D22</u>	LENTICCHIE	LEGUMINOSE
LIMONE	<u>C24</u>	LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	AGRUMI
LIMONE	<u>Q62</u>	LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI SOTTO RETI ANTIGRANDINE	AGRUMI
LIMONE	<u>H04</u>	LIMONI PRECOCI	AGRUMI
LIMONE	<u>Q61</u>	LIMONI PRECOCI SOTTO RETI ANTIGRANDINE	AGRUMI
LINO	<u>C91</u>	LINO	ALTRI PRODOTTI
LINO	<u>W06</u>	LINO DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
LINO	<u>H28</u>	LINO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
LIQUIRIZIA	<u>L55</u>	LIQUIRIZIA RADICE	ALTRI PRODOTTI
LOIETTO LOGLIO	<u>H18</u>	LOIETTO	CEREALI MINORI
LOIETTO LOGLIO	<u>C92</u>	LOIETTO DA SEME	CEREALI MINORI
LOIETTO LOGLIO PERENNE/LOIETTO INGLESE	<u>C92</u>	LOIETTO DA SEME	CEREALI MINORI
LOIETTO (SP. LOLIUM X BOUCHEANUM KUNT.)	<u>C92</u>	LOIETTO DA SEME	CEREALI MINORI
LUPINELLA	<u>H45</u>	LUPINELLA	LEGUMINOSE
LUPINELLA	<u>L56</u>	LUPINELLA DA SEME	LEGUMINOSE
LUPINO	<u>H17</u>	LUPINI	LEGUMINOSE
LUPOLINA	<u>W05</u>	LUPOLINA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
LUPPOLO	<u>H77</u>	LUPPOLO	ALTRI PRODOTTI
MAGGIORANA	<u>L57</u>	MAGGIORANA	ALTRI PRODOTTI
GRANTURCO (MAIS)	<u>L58</u>	MAIS DA BIOMASSA	MAIS
GRANTURCO (MAIS)	<u>C03</u>	MAIS DA GRANELLA GENERICO	MAIS
GRANTURCO (MAIS)	<u>M32</u>	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	MAIS
GRANTURCO (MAIS)	<u>D23</u>	MAIS DA INSILAGGIO	MAIS
GRANTURCO (MAIS)	<u>C39</u>	MAIS DA SEME	MAIS

GRANTURCO (MAIS)	D24	MAIS DOLCE	MAIS
MALVA	L60	MALVA	ALTRI PRODOTTI
MANDARANCIO (CLEMENTINO)	C25	MANDARANCE	AGRUMI
MANDARANCIO (CLEMENTINO)	H05	MANDARANCE PRECOCI	AGRUMI
MANDARANCIO (CLEMENTINO)	Q64	MANDARANCE PRECOCI SOTTO RETI ANTIGRANDINE	AGRUMI
MANDARANCIO (CLEMENTINO)	Q60	MANDARANCE SOTTO RETI ANTIGRANDINE	AGRUMI
MANDARINO	C26	MANDARINI MEDIO - TARDIVI	AGRUMI
MANDARINO	Q66	MANDARINI MEDIO - TARDIVI SOTTO RETI ANTIGRANDINE	AGRUMI
MANDARINO	H07	MANDARINI PRECOCI	AGRUMI
MANDARINO	Q65	MANDARINI PRECOCI SOTTO RETI ANTIGRANDINE	AGRUMI
MANDORLO	C61	MANDORLE	FRUTTICOLE VARIE
MANGO	L02	MANGO	FRUTTICOLE VARIE
MELANZANA	W09	MELANZANA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
MELANZANA	C58	MELANZANE	COCOMERI MELONI PEPERONI
MELO	C04	MELE	POMACEE
MELO	M17	MELE CLUB	POMACEE
MELO	M64	MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE	POMACEE
MELO	W04	MELE DA INDUSTRIA	POMACEE
MELO	D76	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	POMACEE
MELISSA	L62	MELISSA	ALTRI PRODOTTI
MELISSA	L61	MELISSA SEMI	ALTRI PRODOTTI
MELOGRANO	H35	MELOGRANO	FRUTTICOLE VARIE
MELOGRANO	M82	MELOGRANO SOTTO RETE ANTIGRANDINE	FRUTTICOLE VARIE
MELONE	W10	MELONE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
MELONE	C34	MELONI	COCOMERI MELONI PEPERONI
MENTA DOLCE	L63	MENTA DOLCE	ALTRI PRODOTTI
MENTA PIPERITA	L64	MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA	ALTRI PRODOTTI
MENTA	L65	MENTA SEMI	ALTRI PRODOTTI
MENTUCCIA	L66	MENTUCCIA	ALTRI PRODOTTI
MIGLIO	C93	MIGLIO	CEREALI MINORI
MIRTILLI ROSSI, MIRTILLI NERI ED ALTRI FRUTTI DEL GENERE "VACCINIUM"	D77	MIRTILLI SOTTO RETE	FRUTTICOLE VARIE
MIRTILLI ROSSI, MIRTILLI NERI ED ALTRI FRUTTI DEL GENERE "VACCINIUM"	C51	MIRTILLO	FRUTTICOLE VARIE
MIRTO	D37	MIRTO	ALTRI PRODOTTI
MIZUNA O BRASSICA RAPA	W31	MIZUNA O BRASSICA RAPA DA ORTO	ALTRI PRODOTTI
MIZUNA O BRASSICA RAPA	W32	MIZUNA O BRASSICA RAPA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
MORE	C66	MORE	FRUTTICOLE VARIE
NESPOLO	H09	NESPOLO DEL GIAPPONE	FRUTTICOLE VARIE
VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI	D57	NESTI DI VITE	VIVAI / PIANTE
PESCO NETTARINA	C05	NETTARINE	DRUPACEE
PESCO NETTARINA	M34	NETTARINE DA INDUSTRIA	DRUPACEE
PESCO NETTARINA	Q04	NETTARINE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
PESCO NETTARINA	C06	NETTARINE PRECOCI	DRUPACEE
PESCO NETTARINA	D78	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE

<u>PESCO NETTARINA</u>	<u>D79</u>	<u>NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE</u>	<u>DRUPACEE</u>
<u>NOCCIOLO</u>	<u>C59</u>	<u>NOCCIOLE</u>	<u>FRUTTICOLE VARIE</u>
<u>VIVAI FRUTTICOLI COMPRESSE LE PIANTE DA BACCHE</u>	<u>D42</u>	<u>NOCE PIANTE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>NOCE</u>	<u>D38</u>	<u>NOCI</u>	<u>FRUTTICOLE VARIE</u>
<u>OLIVO</u>	<u>C41</u>	<u>OLIVE OLIQ</u>	<u>OLIVE</u>
<u>OLIVO</u>	<u>C40</u>	<u>OLIVE TAVOLA</u>	<u>OLIVE</u>
<u>OLIVELLO O OLIVELLO SPINOSO</u>	<u>L96</u>	<u>OLIVELLO SPINOSO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>VIVAI OLIVICOLI</u>	<u>H93</u>	<u>OLIVO IN VASO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>ORIGANO</u>	<u>L67</u>	<u>ORIGANO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ARALIA</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>ASPIDISTRA</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>ORTENSIA</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PEONIA</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PHILODENDRO</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PIANTE GRASSE</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>STRELITZIA</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>GLADIOLO</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>GINESTRA</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>MIMOSA</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PITTOSPORO</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIBURNO</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>ANEMONE</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PEPERONCINO PEPERETTA</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>CALENDULA</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>CANNA CINESE (MISCANTHUS SINENSIS)</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>POINSETTIA (STELLA DI NATALE)</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>AGAPANTO</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>ALSTROEMERIA</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>AMAMELIDE</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>ARONIA NERA</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>GLICINE</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>FICUS BENJAMINA</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>DRACAENA (DRACENA)</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>YUCCA (ALBERO DI GIOSUE')</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>HOYA</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>CISSUS</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>ARONIA NERA</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PARTENIO</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>GLICINE</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>BUDDLEJA</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>LENTISCO o LENTISCHIO</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>GELSOMINO</u>	<u>H15</u>	<u>ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>ORTICA</u>	<u>L68</u>	<u>ORTICA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>ORZO</u>	<u>C29</u>	<u>ORZO</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>ORZO</u>	<u>C29</u>	<u>ORZO</u>	<u>CEREALI MINORI</u>

ORZO	<u>L69</u>	ORZO DA BIOMASSA	CEREALI MINORI
ORZO	<u>D60</u>	ORZO DA SEME	CEREALI MINORI
ORZO	<u>M52</u>	ORZO DA SEME IBRIDO	CEREALI MINORI
PASCOLO ARBORATO - TARA 50%	<u>L98</u>	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
PASCOLO POLIFITA CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%	<u>L98</u>	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
PASCOLO POLIFITA CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%	<u>L98</u>	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
PASCOLO ARBORATO - CESPUGLIATO TARA 20%	<u>L98</u>	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
PASCOLO CON PRATICHE TRADIZIONALI	<u>L98</u>	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 20%	<u>L98</u>	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 20%	<u>L98</u>	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 50%	<u>L98</u>	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 50%	<u>L98</u>	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI	<u>L98</u>	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI	<u>L98</u>	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
MOLINIETI - MOLINIA CAERULEA	<u>L98</u>	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
PASSIFLORA (MARACUJA o FRUTTO DELLA PASSIONE)	<u>L70</u>	PASSIFLORA	ALTRI PRODOTTI
GRANTURCO (MAIS)	<u>L09</u>	PASTONE DI MAIS	MAIS
PATATA	<u>W35</u>	PATATA DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
PATATA	<u>C35</u>	PATATE COMUNI	ALTRI PRODOTTI
PATATA	<u>H16</u>	PATATE DA SEME	ALTRI PRODOTTI
PATATA	<u>M60</u>	PATATE DI PRIMIZIA	ALTRI PRODOTTI
PEPERONCINO PEPERETTA	<u>H24</u>	PEPERONCINO	COCOMERI MELONI PEPERONI
PEPERONE	<u>W45</u>	PEPERONE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
PEPERONE	<u>C22</u>	PEPERONI	COCOMERI MELONI PEPERONI
PERO	<u>C07</u>	PERE	POMACEE
PERO	<u>W12</u>	PERE DA INDUSTRIA	POMACEE
PERO	<u>C08</u>	PERE PRECOCI	POMACEE
PERO	<u>D82</u>	PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	POMACEE
PERO	<u>D83</u>	PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	POMACEE
PESCO	<u>C09</u>	PESCHE	DRUPACEE
PESCO	<u>M24</u>	PESCHE DA INDUSTRIA	DRUPACEE
PESCO	<u>Q01</u>	PESCHE DA INDUSTRIA SOTTO RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
PESCO	<u>C10</u>	PESCHE PRECOCI	DRUPACEE
PESCO	<u>D84</u>	PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
PESCO	<u>D85</u>	PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI	<u>C11</u>	PIANTE DI VITI PORTA INNESTO	VIVAI / PIANTE
STEVIA REBAUDIANA	<u>D26</u>	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
CALENDULA	<u>D26</u>	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
SESAMO	<u>D26</u>	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
ALTEA	<u>D26</u>	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
AMAMELIDE	<u>D26</u>	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE

ANGELICA	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
CUMINO - CUMINO ROMANO	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
BASILICO SANTO	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
ARTEMISIA	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
ASSENZIO	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
BIANCOSPINO	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
SAMBUCO	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
GINEPRO	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
CISTO BIANCO	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
CARDO MARIANO	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
CENTAUREA MINORE	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
ENULA	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
EQUISETO	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
ESCOLZIA	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
FILIPENDULA.ULMARIA	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
GALEGA O CAPRAGGINE	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
GRINDELIA	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
ISSOPO	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
MARRUBIO O ROBBIO	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
PIANTAGGINE LANCEOLATA O LINGUA DI CANE	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
PIANTAGGINE MAGGIORE O LINGUA D'OCA	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
PILOSELLA	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
SANTOREGGIA MONTANA	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
VALERIANA	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
VERGA D'ORO (SOLIDAGO VIRGA AUREA L.)	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
ZENZERO	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
RAFANO	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
ALOE	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
UVA URSINA	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
ACHILLEA	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
CENTELLA	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
ALLORO	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
CIMICIFUGA	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
PRUGNOLO	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
PIANTE AROMATICHE E MEDICINALI E SPEZIE	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
GERANIO	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
CARDIACA	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
ERISMO	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
MELILOTO	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
CILIEGIO CANINO	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
ROMICE o LAPAZIO	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
SILFIO (PIANTA DI COPPO) <i>Silphium perfoliatum</i>	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
CISTO DI CRETA (CISTO ROSSO)	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
CISTO FEMMINA	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
NIGELLA DAMASCENA	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>

<u>RICINO</u>	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>RABARBARO</u>	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>ANANASSI</u>	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>GINESTRA DEL CARBONAI</u>	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>IDRASTE</u>	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>FAVA o FAGIOLO DI CALABAR</u>	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>MANDRAGORA AMERICANA o MANDRAGORA SELVATICA o MAYAPPLE</u>	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>IGNATIA AMARA</u>	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>NOCE VOMICA o ALBERO DELLA STRICNINA</u>	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>MANGOSTANO</u>	<u>D26</u>	<u>PIANTE OFFICINALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI ORTICOLI</u>	<u>H44</u>	<u>PIANTINE DA ORTO IBRIDE</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>VIVAI ORTICOLI</u>	<u>H43</u>	<u>PIANTINE DA ORTO STANDARD</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>NOCCIOLO</u>	<u>H87</u>	<u>PIANTINE DI NOCCIOLO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI FRUTTICOLI COMPRESI LE PIANTE DA BACCHE</u>	<u>H87</u>	<u>PIANTINE DI NOCCIOLO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PIOPPA</u>	<u>L71</u>	<u>PIOPI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANNI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PIOPPA</u>	<u>D41</u>	<u>PIOPPA</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PIOPPA BIANCO</u>	<u>D41</u>	<u>PIOPPA</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PIOPPA NERO</u>	<u>D41</u>	<u>PIOPPA</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PIOPPA TREMULO</u>	<u>D41</u>	<u>PIOPPA</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PISELLO</u>	<u>M39</u>	<u>PISELLI DA INDUSTRIA</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>PISELLO</u>	<u>C46</u>	<u>PISELLI FRESCHI</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>PISELLO</u>	<u>L72</u>	<u>PISELLI SECCHI</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>PISELLO</u>	<u>D47</u>	<u>PISELLO DA SEME</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>PISELLO</u>	<u>C96</u>	<u>PISELLO PROTEICO</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>PISTACCHIO</u>	<u>C57</u>	<u>PISTACCHIO</u>	<u>FRUTTICOLE VARIE</u>
<u>POA ANNUA</u>	<u>W28</u>	<u>POA ANNUA DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>POA (SP. POA NEMORALIS L.)</u>	<u>W22</u>	<u>POA DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>POA (SP. POA PALUSTRIS E POA TRIVIALIS L.)</u>	<u>W22</u>	<u>POA DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>POMODORINO</u>	<u>L05</u>	<u>POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI</u>	<u>POMODORO</u>
<u>POMODORINO</u>	<u>C12</u>	<u>POMODORO CONCENTRATO</u>	<u>POMODORO</u>
<u>POMODORO</u>	<u>W11</u>	<u>POMODORO DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>POMODORINO</u>	<u>C13</u>	<u>POMODORO DA TAVOLA</u>	<u>POMODORO</u>
<u>POMODORO</u>	<u>C14</u>	<u>POMODORO PELATO</u>	<u>POMODORO</u>
<u>POMPELMO</u>	<u>D36</u>	<u>POMPELMO</u>	<u>AGRUMI</u>
<u>PORRO</u>	<u>D27</u>	<u>PORRO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>PORRO</u>	<u>C75</u>	<u>PORRO DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>PORRO</u>	<u>M48</u>	<u>PORRO DA SEME IBRIDO</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>LUPOLINA</u>	<u>M01</u>	<u>PRATO PASCOLO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>PASCOLO POLIFITA</u>	<u>M01</u>	<u>PRATO PASCOLO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>CARVI - CUMINO DEI PRATI</u>	<u>M01</u>	<u>PRATO PASCOLO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>FESTUCA INDURITA</u>	<u>M01</u>	<u>PRATO PASCOLO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>FESTUCA A FOGLIE CAPILLARI</u>	<u>M01</u>	<u>PRATO PASCOLO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>FESTUCA (SP. FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.)</u>	<u>M01</u>	<u>PRATO PASCOLO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>FESTUCA (SP. FESTUCA OVINA L.)</u>	<u>M01</u>	<u>PRATO PASCOLO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>FESTUCA (SP. FESTUCA PRATENSIS HUDS.)</u>	<u>M01</u>	<u>PRATO PASCOLO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>

FESTUCA (SP. FESTUCA RUBRA L.)	<u>M01</u>	PRATO PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
FESTUCA (SP. FESTULOLIUM)	<u>M01</u>	PRATO PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
PRATI ARIDI - FORMAZIONI ERBOSE CON ORCHIDEE	<u>M01</u>	PRATO PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
GINESTRINO	<u>M01</u>	PRATO PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
GINESTRINO	<u>M01</u>	PRATO PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
PRATO POLIFITA	<u>L99</u>	PRATO POLIFITA	ALTRI PRODOTTI
PREZZEMOLO	<u>C99</u>	PREZZEMOLO	ALTRI PRODOTTI
PREZZEMOLO	<u>D43</u>	PREZZEMOLO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
PSILLO O PLANTAGO OVATA	<u>H42</u>	PSILLIO	ALTRI PRODOTTI
CHENOPODIUM QUINOA	<u>D94</u>	QUINOA	ALTRI PRODOTTI
CICORIA	<u>D28</u>	RADICCHIO	ALTRI PRODOTTI
RADICCHIO	<u>D28</u>	RADICCHIO	ALTRI PRODOTTI
RADICCHIO	<u>D28</u>	RADICCHIO	ALTRI PRODOTTI
CICORIA	<u>C71</u>	RADICCHIO\CICORIA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
RADICCHIO	<u>C71</u>	RADICCHIO\CICORIA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
CICORIA	<u>M49</u>	RADICCHIO\CICORIA DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	<u>D61</u>	RAPA	ALTRI PRODOTTI
BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	<u>C76</u>	RAPA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
RAVANELLO	<u>D29</u>	RAVANELLO	ALTRI PRODOTTI
RAVANELLO	<u>C77</u>	RAVANELLO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
RIBES NERO	<u>C62</u>	RIBES	FRUTTICOLE VARIE
RIBES ROSSO	<u>C62</u>	RIBES	FRUTTICOLE VARIE
RICINO	<u>W41</u>	RICINO DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
RISONE	<u>C15</u>	RISO	RISO
RISONE	<u>M25</u>	RISO CON DIRITTI RISERVATI E AD ALTA PRODUTTIVITA'	RISO
RISONE	<u>L73</u>	RISO DA SEME	RISO
RISONE	<u>M28</u>	RISO DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	RISO
RISONE	<u>D63</u>	RISO INDICA	RISO
RISONE	<u>M26</u>	RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI	RISO
RISONE	<u>L74</u>	RISO INDICA DA SEME	RISO
RISONE	<u>M29</u>	RISO INDICA DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	RISO
RISONE	<u>M29</u>	RISO INDICA DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	RISO
ROMICE o LAPAZIO	<u>W40</u>	ROMICE DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
ROMICE o LAPAZIO	<u>W40</u>	ROMICE DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
ROMICE o LAPAZIO	<u>W39</u>	ROMICE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
ROSA CANINA	<u>D39</u>	ROSA CANINA	ALTRI PRODOTTI
ROSMARINO	<u>L75</u>	ROSMARINO	ALTRI PRODOTTI
RUCOLA	<u>L76</u>	RUCOLA	ALTRI PRODOTTI
DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)	<u>L76</u>	RUCOLA	ALTRI PRODOTTI
RUCOLA	<u>H29</u>	RUCOLA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)	<u>H29</u>	RUCOLA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
RUCOLA	<u>M41</u>	RUCOLA SELVATICA DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
SALVIA	<u>L77</u>	SALVIA	ALTRI PRODOTTI

<u>SALVIA</u>	<u>W47</u>	<u>SALVIA DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>SATSUMA</u>	<u>C60</u>	<u>SATSUMA</u>	<u>AGRUMI</u>
<u>SCALOGNO</u>	<u>D64</u>	<u>SCALOGNO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>SCALOGNO</u>	<u>L78</u>	<u>SCALOGNO DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>SEDANO</u>	<u>D30</u>	<u>SEDANO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>SEDANO</u>	<u>H56</u>	<u>SEDANO DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>SEDANO RAPA</u>	<u>W46</u>	<u>SEDANO RAPA DA FORAGGIO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>SEGALA</u>	<u>D31</u>	<u>SEGALE</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>SEGALA</u>	<u>L79</u>	<u>SEGALE DA BIOMASSA</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>SEGALA</u>	<u>D65</u>	<u>SEGALE DA SEME</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>SENAPE</u>	<u>H41</u>	<u>SENAPE BIANCA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>SENAPE BRUNA</u>	<u>W25</u>	<u>SENAPE BRUNA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>SENAPE BRUNA</u>	<u>W24</u>	<u>SENAPE BRUNA DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>SENAPE NERA</u>	<u>W26</u>	<u>SENAPE NERA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>SENAPE NERA</u>	<u>W27</u>	<u>SENAPE NERA DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>SOIA</u>	<u>C31</u>	<u>SOIA</u>	<u>SOIA</u>
<u>SOIA</u>	<u>L80</u>	<u>SOIA DA BIOMASSA</u>	<u>SOIA</u>
<u>SOIA</u>	<u>L81</u>	<u>SOIA DA SEME</u>	<u>SOIA</u>
<u>SOIA</u>	<u>D99</u>	<u>SOIA EDAMAME</u>	<u>SOIA</u>
<u>SORGO</u>	<u>C30</u>	<u>SORGO</u>	<u>MAIS</u>
<u>SORGO</u>	<u>L82</u>	<u>SORGO DA BIOMASSA</u>	<u>MAIS</u>
<u>SORGO</u>	<u>L83</u>	<u>SORGO DA INSILAGGIO</u>	<u>MAIS</u>
<u>SORGO</u>	<u>H39</u>	<u>SORGO DA SEME</u>	<u>MAIS</u>
<u>SPINACIO</u>	<u>C56</u>	<u>SPINACIO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>SPINACIO</u>	<u>M40</u>	<u>SPINACIO DA INDUSTRIA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>SPINACIO</u>	<u>C78</u>	<u>SPINACIO DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>SULLA</u>	<u>H19</u>	<u>SULLA</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>SULLA</u>	<u>H19</u>	<u>SULLA</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>SULLA</u>	<u>H89</u>	<u>SULLA DA SEME</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>BIRICOCCOLO SUSINCOCCO</u>	<u>C16</u>	<u>SUSINE</u>	<u>DRUPACEE</u>
<u>SUSINO</u>	<u>C16</u>	<u>SUSINE</u>	<u>DRUPACEE</u>
<u>SUSINO</u>	<u>W34</u>	<u>SUSINE DA INDUSTRIA</u>	<u>DRUPACEE</u>
<u>SUSINO</u>	<u>C17</u>	<u>SUSINE PRECOCI</u>	<u>DRUPACEE</u>
<u>SUSINO</u>	<u>D86</u>	<u>SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE</u>	<u>DRUPACEE</u>
<u>SUSINO</u>	<u>D87</u>	<u>SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE</u>	<u>DRUPACEE</u>
<u>TABACCO</u>	<u>C18</u>	<u>TABACCO</u>	<u>TABACCO</u>
<u>PRATO IN ROLOLO (TAPPETO ERBOSO)</u>	<u>H91</u>	<u>TAPPETO ERBOSO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>TARASSACO</u>	<u>L84</u>	<u>TARASSACO RADICI</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>TIMO</u>	<u>L85</u>	<u>TIMO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>TRIFOGLIO</u>	<u>H20</u>	<u>TRIFOGLIO</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.)</u>	<u>D44</u>	<u>TRIFOGLIO DA SEME</u>	<u>ORTICOLE DA SEME</u>
<u>TRITICALE</u>	<u>C49</u>	<u>TRITICALE</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>TRITICALE</u>	<u>L86</u>	<u>TRITICALE DA BIOMASSA</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>TRITICALE</u>	<u>H40</u>	<u>TRITICALE DA SEME</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>TRITORDEUM</u>	<u>L87</u>	<u>TRITORDEUM</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>TRITORDEUM</u>	<u>W15</u>	<u>TRITORDEUM DA BIOMASSA</u>	<u>CEREALI MINORI</u>

<u>TRITORDEUM</u>	<u>W15</u>	<u>TRITORDEUM DA BIOMASSA</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>TRITORDEUM</u>	<u>W15</u>	<u>TRITORDEUM DA BIOMASSA</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>TRITORDEUM</u>	<u>W14</u>	<u>TRITORDEUM DA FORAGGIO</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>TRITORDEUM</u>	<u>W16</u>	<u>TRITORDEUM DA INSILATO</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>TRITORDEUM</u>	<u>W17</u>	<u>TRITORDEUM DA SEME</u>	<u>CEREALI MINORI</u>
<u>VITE</u>	<u>H85</u>	<u>UVA COMUNE SOTTO RETE ANTIGRANDINE</u>	<u>UVA VINO</u>
<u>VITE</u>	<u>C19</u>	<u>UVA DA TAVOLA</u>	<u>UVA TAVOLA</u>
<u>VITE</u>	<u>D89</u>	<u>UVA DA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE</u>	<u>UVA TAVOLA</u>
<u>VITE</u>	<u>H82</u>	<u>UVA DA VINO COMUNE</u>	<u>UVA VINO</u>
<u>VITE</u>	<u>H80</u>	<u>UVA DA VINO DOP</u>	<u>UVA VINO</u>
<u>VITE</u>	<u>H83</u>	<u>UVA DA VINO DOP SOTTO RETE ANTIGRANDINE</u>	<u>UVA VINO</u>
<u>VITE</u>	<u>H81</u>	<u>UVA DA VINO IGP</u>	<u>UVA VINO</u>
<u>VITE</u>	<u>H84</u>	<u>UVA DA VINO IGP SOTTO RETE ANTIGRANDINE</u>	<u>UVA VINO</u>
<u>VITE</u>	<u>H73</u>	<u>UVA DA VINO VARIETALE</u>	<u>UVA VINO</u>
<u>RIBES BIANCO (UVA SPINA)</u>	<u>D66</u>	<u>UVA SPINA</u>	<u>FRUTTICOLE VARIE</u>
<u>VITE</u>	<u>L03</u>	<u>UVA VARIETALE SOTTO RETE ANTIGRANDINE</u>	<u>UVA VINO</u>
<u>VECCE</u>	<u>L88</u>	<u>VECCIA</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>VECCIA SATIVA</u>	<u>L89</u>	<u>VECCIA DA SEME</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>VECCIA VILLOSA</u>	<u>L89</u>	<u>VECCIA DA SEME</u>	<u>LEGUMINOSE</u>
<u>LIPPIA CITRIODORA O CEDRINA O LIMONCINA (ALOYSIA CITRODORA)</u>	<u>M13</u>	<u>VERBENA ODOROSA PARTE AEREA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>LIPPIA CITRIODORA O CEDRINA O LIMONCINA (ALOYSIA CITRODORA)</u>	<u>M86</u>	<u>VERBENA ODOROSA SOMMITA' FIORITE</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>VERBENA OFFICINALE</u>	<u>M14</u>	<u>VERBENA OFFICINALE PARTE AEREA</u>	<u>ALTRI PRODOTTI</u>
<u>VIVAI FRUTTICOLI COMPRESSE LE PIANTE DA BACCHE</u>	<u>H92</u>	<u>VIVAI DI FRUTTICOLE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI FRUTTICOLI COMPRESSE LE PIANTE DA BACCHE</u>	<u>M55</u>	<u>VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>ARANCIO AMARO o MELANGOLO</u>	<u>M53</u>	<u>VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI - FICO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI FRUTTICOLI COMPRESSE LE PIANTE DA BACCHE</u>	<u>M53</u>	<u>VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI - FICO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI FRUTTICOLI COMPRESSE LE PIANTE DA BACCHE</u>	<u>M53</u>	<u>VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI - FICO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>CASTAGNO</u>	<u>M58</u>	<u>VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI FRUTTICOLI COMPRESSE LE PIANTE DA BACCHE</u>	<u>M58</u>	<u>VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI FRUTTICOLI COMPRESSE LE PIANTE DA BACCHE</u>	<u>M54</u>	<u>VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI FRUTTICOLI COMPRESSE LE PIANTE DA BACCHE</u>	<u>M59</u>	<u>VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI FRUTTICOLI COMPRESSE LE PIANTE DA BACCHE</u>	<u>M59</u>	<u>VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI ORTICOLI</u>	<u>D67</u>	<u>VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI OLIVICOLI</u>	<u>C55</u>	<u>VIVAI DI PIANTE DI OLIVO</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI FORESTALI COMMERCIALI COMPRESI ALBERI DI NATALE ESCLUSI VIVAI FORESTALI SITUATI IN FORESTA E DESTINATI AL FABBISOGNO DELL'AZIENDA</u>	<u>H37</u>	<u>VIVAI DI PIANTE FORESTALI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>IBISCO (KARCADE')</u>	<u>H69</u>	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>AZZERUOLO</u>	<u>H69</u>	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>

<u>VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI, PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI, ROSA, ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI) COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE</u>	H69	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGIE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>RUSCUS</u>	H68	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>CORBEZZOLO</u>	H68	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>RUSCO PUNGITOPO</u>	H68	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>ACCA SELLOWIANA O FEJIOIA SELLOWIANA</u>	H68	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>ACCA SELLOWIANA O FEJIOIA SELLOWIANA</u>	H68	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>FICUS BENJAMINA</u>	H68	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>CISSUS</u>	H68	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>EVODIA O EUODIA O ALBERO DELLE API O ALBERO DEL MIELE</u>	H68	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI, PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI, ROSA, ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI) COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE</u>	H68	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>FETTUCCIA D'ACQUA</u>	H70	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>RUSCUS</u>	H70	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>FACELIA</u>	H70	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>DRACAENA (DRACENA)</u>	H70	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>YUCCA (ALBERO DI GIOSUE')</u>	H70	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>HOYA</u>	H70	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>IMPATIENS</u>	H70	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>SAINTPAULIA</u>	H70	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI</u>	H70	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI, PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI, ROSA, ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI) COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE</u>	H70	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI, PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI, ROSA, ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI) COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE</u>	H70	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>

VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI, PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI, ROSA, ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI) COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	H67	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI, PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI, ROSA, ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI) COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	H64	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	VIVAI / PIANTE
ROSA	H65	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI, PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI, ROSA, ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI) COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	H65	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	VIVAI / PIANTE
EVODIA O EUODIA O ALBERO DELLE API O ALBERO DEL MIELE	H63	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI, PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI, ROSA, ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI) COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	H63	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	VIVAI / PIANTE
LIPPIA CITRIODORA O CEDRINA O LIMONCINA (ALOYSIA CITRODORA)	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
ROCCIA	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
DRACAENA (DRACENA)	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
YUCCA (ALBERO DI GIOSUE')	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
VIVAI FLORICOLI / ORNAMENTALI	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
MORINGA OLEIFERA o ALBERO DEL RAVANELLO	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI, PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI, ROSA, ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI) COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
HAGENIA ABYSSINICA	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
OLEANDRO	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
PERVINCA GRANDE o PERVINCA MAGGIORE	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
PERVINCA MINORE	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
EFEDRA EQUISETINA	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
EFEDRA FRAGILE	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
EFEDRA INTERMEDIA	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
EFEDRA NEBRODENSE	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
EFEDRA SINICA	H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
OLIVELLO O OLIVELLO SPINOSO	H57	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	VIVAI / PIANTE
ROSA CANINA	H57	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	VIVAI / PIANTE
FICUS BENJAMINA	H57	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	VIVAI / PIANTE

<u>CISSUS</u>	<u>H57</u>	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI, PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI, ROSA, ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI) COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE</u>	<u>H57</u>	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI FLORICOLI / ORNAMENTALI</u>	<u>H58</u>	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI, PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI, ROSA, ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI) COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE</u>	<u>H60</u>	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>HOYA</u>	<u>H59</u>	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PRIMULA</u>	<u>H59</u>	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>SAINTPAULIA</u>	<u>H59</u>	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>CICLAMINO</u>	<u>H59</u>	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>PASSIFLORA (MARACUJA o FRUTTO DELLA PASSIONE)</u>	<u>H59</u>	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>AZALEA</u>	<u>H59</u>	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>GERANIO</u>	<u>H59</u>	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>BEGONIA</u>	<u>H59</u>	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>KALANCHOE</u>	<u>H59</u>	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI FLORICOLI / ORNAMENTALI</u>	<u>H59</u>	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI, PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI, ROSA, ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI) COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE</u>	<u>H61</u>	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI, PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI, ROSA, ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI) COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE</u>	<u>H62</u>	<u>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI FORESTALI COMMERCIALI COMPRESI ALBERI DI NATALE ESCLUSI VIVAI FORESTALI SITUATI IN FORESTA E DESTINATI AL FABBISOGNO DELL'AZIENDA</u>	<u>C65</u>	<u>VIVAI DI PIOPPI</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI FRUTTICOLI COMPRESI LE PIANTE DA BACCHE</u>	<u>M81</u>	<u>VIVAI DI PORTAINNESTI DRUPACEE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI FRUTTICOLI COMPRESI LE PIANTE DA BACCHE</u>	<u>M56</u>	<u>VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI</u>	<u>C21</u>	<u>VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI</u>	<u>C21</u>	<u>VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI</u>	<u>C21</u>	<u>VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI</u>	<u>M57</u>	<u>VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI</u>	<u>M57</u>	<u>VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI</u>	<u>M57</u>	<u>VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>
<u>VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI</u>	<u>M57</u>	<u>VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE</u>	<u>VIVAI / PIANTE</u>

ZAFFERANO	H25	ZAFFERANO	ALTRI PRODOTTI
ZAFFERANO	H34	ZAFFERANO BULBI	ALTRI PRODOTTI
LUFFA	D32	ZUCCA	COCOMERI MELONI PEPERONI
ZUCCA	D32	ZUCCA	COCOMERI MELONI PEPERONI
LUFFA	C79	ZUCCA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
ZUCCA	C79	ZUCCA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
ZUCCA LAGENARIA	W36	ZUCCA LAGENARIA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
ZUCCA LAGENARIA	M61	ZUCCA ORNAMENTALE	COCOMERI MELONI PEPERONI
ZUCCA	M61	ZUCCA ORNAMENTALE	COCOMERI MELONI PEPERONI
ZUCCHINO	D68	ZUCCHINA FIORE	COCOMERI MELONI PEPERONI
ZUCCHINO	C50	ZUCCHINE	COCOMERI MELONI PEPERONI
ZUCCHINO	D49	ZUCCHINE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
ZUCCHINO	M50	ZUCCHINE DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME

